

SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

Doc. XLVIII
N. 3
—

CORTE DEI CONTI

Sezioni Riunite

Relazione sulla tipologia delle coperture adottate e sulle tecniche di quantificazione degli oneri relativamente alle leggi approvate dal Parlamento nel periodo settembre-dicembre 1994

(Articolo 11-ter, comma 6, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362)

Comunicata alla Presidenza il 4 aprile 1995

INDICE

Deliberazione	Pag.	5
Relazione:		
1. - La manovra di bilancio e la legge finanziaria	»	6
1.1. - Considerazioni generali	»	6
1.2 - Andamenti del settore statale	»	10
1.3 - L'entrata erariale	»	12
1.4 - La spesa previdenziale	»	16
1.5 - I trasferimenti alle regioni	»	18
1.6 - La spesa sanitaria	»	20
1.7 - Acquisti di beni e servizi	»	22
2 - Le altre leggi di spesa pubblicate nel quadrimestre	»	23
2.1 - Dati e valutazioni d'insieme	»	23
2.2 - Osservazioni specifiche su singole leggi	»	26
Appendice:		
TAVOLA 1. - Elenco delle leggi pubblicate nel periodo settembre-dicembre 1994	»	33
TAVOLA 2. - Oneri finanziari indicati da leggi pubblicate nel periodo settembre-dicembre 1994	»	34
TAVOLA 3. - Quadro riassuntivo dei mezzi di copertura	»	35
Schede di copertura	»	36



La Corte dei Conti

a Sezioni riunite in sede referente,
composte dai magistrati:

PRESIDENTE Giuseppe CARBONE

COMPONENTI: Ferdinando ANGELINI, Vittorio GUCCIONE, Girolamo CAIANIELLO, Claudio DE ROSE, Manin CARABBA, Francesco DE FILIPPIS, Mario ALEMANNI, Sergio ZAMBARDI, Antonino SANCETTA, Felice SERINO, Pelino SANTORO, Francesco BATTINI, Angelo PATUMI, Maurizio MELONI, Rita ARRIGONI, Giuseppe BELLISARIO, Paolo NERI (relatore), Mario FALCUCCI, Maria SANTORO D'AMBROSIO, Gaetano D'AURIA, Carlo CHIAPPINELLI, Giuseppe GUARINO, Maurizio PALA, Marco PIERONI.

VISTI il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e le successive modificazioni, nonché la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO l'art. 11 ter, comma 6, della legge 5 agosto 1978, n. 468, come aggiunto dall'art. 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362;

VISTO l'art. 3 del D.L. 25 febbraio 1995, n. 47;

UDITO nella Camera di Consiglio del 22 marzo 1995, il relatore consigliere Paolo NERI, nonché, per singoli aspetti del referto, i magistrati del Servizio relazioni al Parlamento consiglieri Giuseppe BELLISARIO (entrate), Giuseppe GUARINO (spesa previdenziale), Rita ARRIGONI (trasferimenti alle Regioni) e Carlo CHIAPPINELLI (spesa sanitaria);

PRESENTE il vice Procuratore generale Lucio TODARO MARESCOTTI;
ha deliberato la seguente:

Relazione sulla tipologia delle coperture adottate e sulle tecniche di quantificazione degli oneri relative alle leggi pubblicate nel quadrimestre settembre-dicembre 1994

1. La manovra di bilancio e la legge finanziaria

1.1 Considerazioni generali

1.1.1 Anche la decisione di bilancio per il 1995 ha dovuto affrontare un quadro di finanza pubblica estremamente deteriorato per la presenza di squilibri formati e via via ingigantiti nell'ultimo ventennio, al cui superamento si è dimostrato sostanzialmente inefficace il percorso di rientro delineato verso la fine degli anni ottanta.

Le riforme strutturali introdotte nell'ultimo biennio e la grande severità della manovra di bilancio per il 1993, nonostante abbiano agito in controtendenza rispetto al passato sia per la più acuta consapevolezza ormai generalmente acquisita dei pericoli di un mancato risanamento, sia per il manifestarsi nel settembre 1992 di una grave crisi finanziaria, sono state ancora insufficienti a contrastare la dinamica negativa dei saldi a legislazione vigente.

Per di più, l'inversione di tendenza che, nel consuntivo del 1993, ha contraddistinto i saldi fondamentali di finanza pubblica nonostante la fase congiunturale avversa (diminuzione del fabbisogno del settore statale dopo anni di crescita ininterrotta e consistente aumento dell'avanzo al netto degli interessi), ha subito un certo rallentamento nel 1994, anche per effetto delle dimensioni meno restrittive che la relativa manovra, pur conservando la precedente impostazione, ha assunto per fronteggiare la situazione economica di stagnazione venuta a determinarsi: il fabbisogno dovrebbe essersi infatti attestato su una cifra leggermente superiore a quella del 1993, e ciò, anche se dà luogo ad una leggera riduzione rispetto al PIL per l'accelerazione della ripresa economica nella seconda parte dell'anno, rappresenta un sensibile scostamento rispetto all'obiettivo originario. Ancora più insoddisfacente si presenta poi l'andamento dell'avanzo primario, che risulterebbe largamente inferiore sia rispetto a quello conseguito nel 1993, sia rispetto all'obiettivo della manovra per il 1994. Tutto ciò nonostante le misure aggiuntive decise nella seconda metà del 1994 — invero limitate — intese a determinare introiti per circa 3.000 miliardi per effetto del condono edilizio e il rinvio al 1995 di circa 2.000 miliardi di spese.

Il rallentamento del processo di risanamento sarebbe da attribuire, secondo le valutazioni della Banca d'Italia, alla minore efficacia, rispetto alle attese, della manovra di bilancio approvata alla fine del 1993, ad una sovrastima delle entrate attese per il 1994 ed ai riflessi di un andamento congiunturale più sfavorevole del previsto nel 1993, mentre avrebbero agito da contenimento una flessione delle spese in conto capitale maggiore del previsto e la ripresa dell'economia nel 1994.

In tale situazione, il DPEF per gli anni 1995-97 presentato nella seconda metà di luglio, in un quadro di fabbisogno tendenziale in continua espansione (186 mila miliardi nel 1995, 193 nel 1996 e 201 nel 1997), ha fissato degli obiettivi tali da consentire la stabilizzazione del rapporto debito — PIL alla fine del 1995. Le risoluzioni parlamentari approvate a conclusione dell'esame del DPEF hanno conseguentemente vincolato il Governo a formulare la manovra di bilancio in modo tale da mantenere i principali saldi entro limiti prestabiliti, giudicati coerenti con tale impostazione.

Nel corso dell'audizione sul DPEF, peraltro, la Corte, con riferimento agli annunciati interventi di correzione della dinamica della spesa pensionistica e sanitaria, esprimeva l'avviso che la loro incidenza effettiva richiedesse una adozione anticipata, rispetto alla scadenza del 30 settembre, dei provvedimenti strutturali, per evitare un sovraccarico istituzionale sulla sessione di bilancio.

A fine settembre, il Governo ha presentato la manovra che, in ottemperanza alle risoluzioni parlamentari, si propone, per il 1995, di contenere il fabbisogno del settore statale in 138.600 miliardi, con una correzione di 50 mila miliardi rispetto al tendenziale, nel frattempo salito a 188,600 miliardi (3.000 in più) per effetto della lievitazione — che già iniziava a manifestarsi — della spesa per interessi.

Va rilevato che l'altro limite preso a base dalle risoluzioni — che è anche l'unico sancito normativamente (art. 1 della legge finanziaria) — e cioè il saldo netto da finanziare

di competenza del bilancio dello Stato, invertendo una tendenza pluriennale, sopravanza di gran lunga il tetto del fabbisogno programmato (156.700 miliardi contro 138.600). Se da un lato ciò testimonia ulteriormente la scarsa rappresentatività del bilancio dello Stato — accentuata dall'avvio di una maggiore autonomia impositiva degli enti territoriali e dal decentramento della finanza sanitaria — che sposta il baricentro della finanza pubblica verso gli aggregati del settore statale e del settore pubblico, suscita dall'altro serie preoccupazioni per gli effetti negativi che può comportare a carico degli esercizi successivi sotto il profilo della cassa.

Per il biennio successivo, le risoluzioni parlamentari avevano impegnato il Governo a indicare livelli massimi dei saldi netti da finanziare inferiori a quello del 1995 e tali da rappresentare tappe intermedie verso il conseguimento dei saldi programmatici, pari a 147.900 miliardi nel 1996 e 134.300 nel 1997.

I livelli massimi fissati dall'art. 1 comma 2 della legge finanziaria risultano invece superiori al limite del 1995 e, pur rappresentando un avvicinamento ai valori programmatici, non sono conformi alle determinazioni assunte nelle citate risoluzioni.

Anche se non può non condividersi — per la natura stessa dei vincoli a medio termine — la interpretazione della Commissione bilancio della Camera, che ha escluso la tassatività dei vincoli posti in termini assoluti ai saldi tendenziali degli anni successivi al primo inclusi nel bilancio triennale, va però ribadito l'avviso già espresso dalla Corte nello scorso esercizio circa l'opportunità che vengano indicate, sia pure in termini generali, le modalità e le tappe del percorso di riequilibrio dai saldi tendenziali a quelli programmatici.

Al riguardo comunque, pur ponendo in evidenza la positiva circostanza che per la prima volta il limite tendenziale risulta nel terzo anno inferiore a quello del secondo, va osservato che il mancato rispetto del vincolo posto nelle risoluzioni è prodotto dalla temporaneità degli effetti di parte delle misure della manovra.

Rispetto alla originaria proposta governativa, la composizione della manovra è stata modificata durante l'esame parlamentare: fermo restando l'importo complessivo degli interventi correttivi — pari, come sopra indicato, a circa 50 mila miliardi — i risparmi di spesa originariamente previsti si sono ridotti di circa 2.700 miliardi, parallelamente ad un pari incremento del gettito tributario e contributivo.

Nonostante tale modifica, la quota delle riduzioni di spesa (24.300 miliardi) sopravanza, sia pur di poco, quello delle maggiori entrate (23.700 miliardi); i residui 2.000 miliardi si riferiscono al risparmio sugli oneri per interessi dovuti alla manovra. In tale contesto, va tenuto conto della consistente quota di entrate temporanee, tra le quali, peraltro, il gettito maggiore è imputabile, con riguardo al periodo d'imposta 1989-93, all'avvio dell'accertamento per adesione (legge 30.11.94, n. 656) che, sia pure in misura più contenuta, produrrà effetti permanenti sulle entrate degli anni futuri.

Rinviando a quanto esposto nei paragrafi che seguono in merito ai caratteri degli interventi previsti per i principali settori (entrata, sanità e previdenza) ed alla congruità delle relative valutazioni, va qui ricordato che dalla manovra inizialmente prevista è stato stralciato l'intervento più significativo, costituito dalle misure di natura strutturale in materia di pensioni: ciò ha comportato, tra l'altro, l'adozione di una norma di salvaguardia volta a garantire comunque l'effetto sui saldi preventivato per il 1995, anche in caso di mancata adozione del previsto provvedimento legislativo di riordino del sistema previdenziale, attraverso la previsione di un aumento delle aliquote contributive.

Lo stralcio di una parte così qualificante, pur non avendo effetti sui saldi prefissati sia grazie alla clausola sopraindicata, sia soprattutto perché si trattava di norme destinate a dispiegarsi compiutamente a medio-lungo termine, ha indubbiamente indebolito il senso dell'intera manovra.

L'andamento dei tassi d'interesse — valutato in flessione, con una punta di ottimismo, dal DPEF nel mese di luglio — già alla fine di settembre aveva richiesto una prima correzione in aumento per 3.500 miliardi della spesa prevista.

La Corte, nell'audizione sui documenti di bilancio del 18 ottobre 1994, aveva richiamato l'attenzione sul fatto che, nella sfavorevole evoluzione dei tassi internazionali, un elemento positivo avrebbe dovuto essere costituito proprio dall'approvazione della manovra di bilancio nel rispetto assoluto dei suoi obiettivi, in quanto tale circostanza appariva già di per sé idonea ad agire in senso riduttivo sul differenziale dei tassi comunemente inteso come «rischio Italia». A tale proposito, si richiamava anche la raccomandazione approvata dal Consiglio dei ministri delle finanze della UE, in cui il Consiglio stesso sottolineava l'importanza «di lanciare ai mercati finanziari segnali che indichino che le autorità restano decise a ridurre il deficit, per evitare un'evoluzione sfavorevole dei tassi di interesse, alla quale i conti dello Stato sono particolarmente sensibili».

In definitiva, l'effetto combinato dell'aumento dei tassi internazionali e dell'aumento del differenziale tra i tassi d'interesse sui titoli pubblici italiani e su quelli dei Paesi finanziariamente più solidi ha determinato le condizioni — se non dovessero verificarsi miglioramenti — per uno sconfinamento dell'onere per interessi valutato dalla Banca d'Italia in 14.000 miliardi su base annua.

Considerato che il beneficio derivante da un andamento del prodotto superiore alle previsioni potrebbe compensare la possibile minore efficacia di talune misure adottate nell'ambito della manovra, su cui si rinvia alle osservazioni formulate nei paragrafi che seguono, lo scostamento dagli obiettivi che sembra finora determinarsi, nonostante la sua indubbia gravità, non è dissimile da quello determinatosi nell'analogo periodo dello scorso anno e indicato nella relazione trimestrale di Cassa del marzo 1994.

La situazione attuale potrebbe anzi definirsi esattamente speculare a quella di un anno fa: all'opposto di oggi, i segnali di scostamento rispetto agli obiettivi prefissati erano allora da ricondurre alla congiuntura più negativa del previsto ed a talune sopravvalutazioni degli effetti della manovra, parzialmente compensati dall'andamento dei tassi d'interesse.

È comunque indubbio che la ripresa della fiducia dei mercati finanziari è subordinata all'adozione di misure forti e di interventi di carattere strutturale — o quanto meno con effetti permanenti — in un quadro certo di medio e lungo periodo della finanza pubblica.

In questa situazione, appare particolarmente negativa la lentezza del processo di privatizzazione, tanto più che l'esposizione debitoria delle imprese pubbliche comporta la frequente emersione di singoli oneri, anche molto rilevanti, senza che sia chiaro il quadro d'insieme: come risulta dalle pagine che seguono, cui si rinvia (punti 2.1 e 2.2.4), in aggiunta agli oneri connessi alla liquidazione dell'EFIM, nell'ultimo quadrimestre del 1994 si è avuta l'emersione di 13.000 miliardi di debiti dell'IRI e società collegate, 3.000 dei quali sono stati posti a carico del bilancio statale, mentre per i restanti 10.000 è stata fornita la garanzia statale per capitale ed interessi, senza alcuna effettiva copertura.

Quanto al riordinamento strutturale e funzionale dell'organizzazione amministrativa, la Corte - in coerenza con l'avviso espresso in sede di audizione sui documenti di bilancio circa l'opportunità di considerare nell'ambito dei provvedimenti collegati alla manovra il rinnovo della delega già contenuta nella legge 537/93 - ribadisce l'importanza e l'urgenza di un processo di razionalizzazione della P.A. anche per il suo stretto nesso con il contenimento della spesa: a tale proposito richiama l'attenzione sul fatto che il disegno di legge n. 777 Senato presentato il 10 agosto dello scorso anno - volto appunto al rinnovo della delega sopra indicata - appare tuttora sostanzialmente fermo.

1.1.2 Per quanto riguarda la copertura degli oneri di natura corrente previsti dalla legge finanziaria, non vi sono osservazioni da formulare. Le disponibilità di copertura sono infatti talmente elevate, anche per gli anni successivi al primo, da assorbire largamente eventuali scostamenti dei mezzi di copertura rispetto alle previsioni.

Va peraltro posto in rilievo che è proseguito e si è consolidato il processo di riduzione dei nuovi oneri di natura corrente da coprire, avviato negli ultimi due esercizi, facilitando così la copertura stessa anche a medio termine.

Con la legge finanziaria in esame si è inoltre provveduto ad un drastico ridimensionamento delle spese in conto capitale a medio termine: l'andamento crescente nel triennio che era stato rilevato per le leggi finanziarie precedenti - ivi compresa quella relativa allo scorso esercizio, in cui la spesa in argomento passava da 2.844 miliardi nel 1994 a 10.023 nel 1995 e a 14.660 nel 1996 -, con il connesso rilevante onere che veniva a gravare sulle manovre degli anni successivi, è ora molto ridotto (3.397 miliardi per il 1995, 5.010 per il 1996 e 5.350 per il 1997).

Anche se ulteriormente ridotti rispetto al passato, gli stanziamenti contenuti nelle tabelle A e B della legge finanziaria 1995 espressamente finalizzati a rate di ammortamento mutui e limiti di impegno restano rilevanti, specie per quanto riguarda le spese in conto capitale (1.040 miliardi nel triennio per rate di ammortamento mutui e 1.340 miliardi per limiti di impegno).

Per le spese correnti, invece, gli accantonamenti di tab. A destinati a rate di ammortamento mutui risultano molto ridotti (875 miliardi nel triennio a fronte di 3.530 nella finanziaria dello scorso esercizio).

Anche se il fenomeno appare ridimensionato, va comunque ribadito che il ricorso all'indebitamento per fronteggiare oneri di natura corrente - anche se per lo più si riferisce a disavanzi pregressi e all'emersione in bilancio di situazioni debitorie - presenta gravi aspetti negativi quali l'irrigidimento della spesa per un lungo arco di tempo, il progressivo affievolimento dei margini di copertura negli esercizi successivi e da ultimo l'alterazione delle risultanze della gestione con particolare riguardo ai saldi, causata dalla dilazione su una pluralità di esercizi futuri di spese attuali, e la conseguente minore trasparenza del confronto tra gli obiettivi di finanza pubblica e i concreti risultati raggiunti.

Sotto il profilo strutturale, infine, la legge finanziaria appare ormai consolidata sia nella forma che nel contenuto necessario: non vi sono infatti novità di rilievo rispetto al precedente esercizio.

Permane così l'indicazione delle singole voci dei fondi speciali in modo globale, per ministeri di competenza e non per singola iniziativa legislativa, senza che l'illustrazione delle specifiche finalizzazioni vada al di là di brevi note contenute nella relazione al disegno di legge finanziaria, note che si riferiscono in sostanza soltanto all'oggetto delle misure da assumere senza alcun ulteriore chiarimento.

Come già rilevato dalla Corte, il sistema, così come è stato attuato, non consente o consente soltanto con difficoltà di individuare eventuali utilizzazioni per «destinazioni diverse» degli accantonamenti: la questione appare rilevante, specie tenuto conto della perdurante incidenza dell'adozione di provvedimenti d'urgenza, in relazione al divieto, posto dal quarto comma dell'art. 11 bis della legge 468 modificata, della utilizzazione «in difformità» degli accantonamenti stessi per la copertura di decreti-legge.

1.2. Andamenti del settore statale

1.2.1 Secondo i dati di preconsuntivo per il 1994, il fabbisogno del settore statale, al netto delle regolazioni debitorie e dei proventi delle dimissioni, dovrebbe aver raggiunto i 156 mila miliardi, con uno scostamento di circa 2 mila miliardi rispetto sia alla stima-obiettivo ridefinita dal DPEF 1995-97 del luglio scorso sia al valore registrato nel 1993. Lo scarto è, invece, assai più ampio rispetto all'obiettivo originario (144.200 miliardi) fissato nel DPEF e nella Relazione Previsionale e Programmatica del 1993.

Il saldo primario dovrebbe collocarsi intorno ai 18 mila miliardi, livello corrispondente a quello previsto nella RPP dello scorso settembre e di 10.000 miliardi inferiore al risultato già conseguito nel 1993; quest'ultimo era stato peraltro favorito dalla insolita dimensione del deposito in tesoreria (valutabile nell'ordine di 10.000 miliardi) dei proventi dei mutui accesi dalle Regioni per fronteggiare i debiti pregressi delle USL.

Anche in questo caso lo scarto rispetto all'obiettivo originario, che era fissato in 31.800 miliardi, è molto consistente.

Alla base di tale evidente interruzione nel percorso di risanamento dei conti pubblici, vi sono fattori dagli andamenti contrapposti.

In senso negativo hanno operato:

— Il quadro macroeconomico del 1993 (risultato a consuntivo assai più negativo di quanto si prevedeva e, quindi, in grado di proiettare «eredità» sfavorevoli sui conti del 1994);

— la diminuita efficacia, rispetto alle attese, della manovra di bilancio per il 1994 (elemento che, insieme alla stima degli effetti del ciclo economico più sfavorevole, fu alla base della verifica delle tendenze dei conti pubblici condotta dalla Relazione trimestrale di cassa del marzo 1994);

— una sovrastima delle entrate tributarie 1994, dell'ordine di 20 mila miliardi rispetto alle previsioni accolte nella RPP del settembre 1993;

— i maggiori oneri per interessi determinati dalla crescita dei tassi nel secondo semestre del 1994;

— gli oneri connessi alle misure assunte per fronteggiare le conseguenze dell'alluvione dell'autunno scorso;

Hanno, invece, operato in direzione di un contenimento del fabbisogno:

— la ripresa dell'attività economica nel corso del 1994, risultata molto più rapida di quanto si prevedeva ancora nel marzo scorso (in termini reali, il PIL dovrebbe essere cresciuto, nel 1994, del 2,3% contro l'1,3% previsto nella Relazione trimestrale di cassa del marzo 1994);

— l'adozione del provvedimento in materia di condono edilizio (che ha prodotto entrate per circa 3.000 miliardi);

— un contenimento, maggiore del previsto, delle spese in conto capitale sia per effetto di una probabile riduzione dei prezzi corrisposti sia, soprattutto, per le difficoltà da parte delle Amministrazioni di erogare le spese già di competenza dell'Agenzia per il Mezzogiorno.

Nel valutare, in modo sintetico, i risultati del 1994 va comunque sottolineato che la proroga dei termini per il versamento di alcune imposte indirette e dell'acconto di novembre sulle imposte dirette concessa ai residenti delle zone colpite dall'alluvione comporta un peggioramento non trascurabile (circa 4500 miliardi) dei saldi del 1994, ma, per converso, un riporto positivo di pari dimensioni sui conti del 1995.

1.2.2 Gli obiettivi di riequilibrio fissati dal Documento di programmazione economico-finanziaria 1995-97 del luglio scorso si proponevano la stabilizzazione a fine 1995 del rapporto debito-PIL attraverso la realizzazione di avanzi primari crescenti nel triennio di riferimento. Il livello del fabbisogno programmatico del settore statale, definito nel DPEF in 138.600 miliardi per il 1995, era confermato dalla Relazione previsionale e programmatica dello scorso mese di settembre. In tale sede, tuttavia, per conseguire tale obiettivo veniva ritenuta necessaria una manovra di bilancio più ampia di quella prefigurata in luglio; e ciò a causa dei maggiori oneri per interessi conseguenti alla crescita dei tassi e del costo medio del debito.

A fine settembre il governo ha presentato la suddetta manovra, articolata nel disegno di legge finanziaria, nei provvedimenti collegati e nella prima nota di variazione al bilancio a legislazione vigente.

Secondo le stime governative, gli effetti attesi delle misure correttive avrebbero prodotto, nel 1995, una riduzione del fabbisogno primario tendenziale del settore statale di circa 48 mila miliardi (determinando un avanzo primario di oltre 37 mila miliardi).

In termini di fabbisogno complessivo la riduzione attesa era valutata in 50 mila miliardi, a seguito dei 2 mila miliardi di risparmio sugli oneri per interessi attribuito all'adozione della manovra di bilancio.

Dei circa 48 mila miliardi di interventi sul primario, poco più di 33 mila avrebbero prodotto effetti sul saldo netto da finanziare del bilancio di competenza dello Stato, mentre i restanti 15 mila avrebbero operato, attraverso la tesoreria, direttamente sul fabbisogno del settore statale.

Con l'approvazione della legge finanziaria (L.23/12/94 n.725) e dei due provvedimenti collegati (L. 30/11/94 n.656 e L. 23/12/94 n.724), la manovra proposta dal governo è stata definita con il recepimento delle modifiche introdotte nel corso dell'iter parlamentare rispetto al disegno originario, mentre resta confermato l'effetto complessivo di contenimento del fabbisogno del settore statale (48 mila miliardi nel risparmio e 50 mila miliardi sul fabbisogno totale), gli emendamenti approvati hanno modificato un modo significativo numerose disposizioni nei diversi settori d'intervento (di cui si darà conto nei paragrafi seguenti), ma senza determinare importanti conseguenze sui saldi finanziari del 1995. Nel complesso, la composizione della manovra è risultata solo lievemente modificata, a seguito di minori risparmi di spesa per circa 2.700 miliardi, compensati da un maggior gettito tributario e contributivo. Secondo le stime governative il contenimento della spesa sarebbe di poco superiore ai 24 mila miliardi (oltre 9 mila miliardi nel settore previdenziale, 6 mila miliardi nella sanità, 300 miliardi nel pubblico impiego e poco meno di 9 mila miliardi per effetto dei «tagli» nella spese per acquisto di beni e servizi, per trasferimenti e nelle partite finanziarie), mentre le maggiori entrate sarebbero di poco inferiori a 24 mila miliardi, per effetto di numerose misure, le più significative delle quali sul piano del gettito atteso, dovrebbe essere il cosiddetto concordato fiscale di massa o accertamento con adesione (11.500 miliardi), il condono edilizio (6.900 miliardi) e la riapertura dei termini per il condono previdenziale (1.900 miliardi):

Le valutazioni del governo confermavano, infine, l'ipotesi di un risparmio di 2 mila miliardi sugli oneri per interessi, come effetto derivato dell'attuazione della manovra di bilancio.

Sul punto la Corte, già in occasione dell'audizione resa nello scorso mese di ottobre davanti alla Commissione bilancio riunite di Camera e Senato, aveva espresso perplessità rilevando come la previsione accolta dal governo equivalesse a ipotizzare una riduzione dei tassi d'interesse fino ai livelli prevalenti nel maggio del 1994, prima dell'avvio della rapida impennata.

Dal momento dell'approvazione della manovra di bilancio, invece, sfavorevoli condizioni internazionali e difficoltà di origine interna hanno ulteriormente accentuato il grado di sfiducia dei mercati finanziari, aggravando l'onere per il pagamento di interessi sul debito. Secondo recenti stime della Banca d'Italia, con i tassi sui livelli attuali lo sconfinamento dell'onere per interessi sarebbe, nel 1995 di circa 14 mila miliardi. Inoltre, per alcuni interventi approvati nel dicembre scorso è verosimile che, soprattutto a causa di ritardi e difficoltà amministrative, gli effetti di contenimento del fabbisogno 1995 risultino minori di quelli accolti dalle valutazioni ufficiali: Ciò potrebbe riguardare, in primo luogo, il concordato fiscale per il quale — anche se la stima complessiva del gettito si confermasse realistica, così come la Corte ha già ritenuto — la mancata adozione del regolamento di cui all'art. 2 bis comma 6 della legge 656 potrebbe comportare uno slittamento nei tempi di realizzazione, con un minor beneficio per i conti del primo anno di attuazione.

Solo in parte tali effetti negativi sul fabbisogno potranno essere compensati dal più favorevole andamento dell'economia reale, che, nel 1995, secondo valutazioni recenti, dovrebbe consentire una crescita del PIL superiore al 3% in termini reali.

La percezione di uno scarto considerevole tra tendenze in atto e obiettivi programmatici e la necessità di perseguire un rapido recupero di fiducia dei mercati, ha indotto il nuovo governo a presentare, alla fine di febbraio, una manovra aggiuntiva dell'ammontare complessivo di circa 21 mila miliardi per 1995 (oltre 15 mila miliardi derivano da provvedimenti in materia tributaria a altri 5 mila da risparmio di spesa).

La manovra, caratterizzata da misure in grado di assicurare effetti permanenti di dimensioni quantitative rilevanti, intende puntare alla realizzazione nel 1995 di un obiettivo di fabbisogno del settore statale più ambizioso di quello definito nella RPP del settembre scorso.

1.3 L'entrata erariale

1.3.1 L'entità delle nuove e maggiori entrate e la qualità del gettito atteso, costituito per la maggior parte nel 1995 da misure temporanee, mostrano come il sistema fiscale permanga inidoneo all'evoluzione spontanea dell'entrata in parallelo con l'andamento della spesa. Il peso nelle manovre annuali recenti delle entrate «una tantum» ha raggiunto invero nella decisione di bilancio 1992 il livello più elevato ed è venuto riducendosi negli anni successivi. Con la decisione di bilancio 1995 le entrate straordinarie assumono un rilievo notevole, anche se il concordato di massa va considerato nella connessione strutturale con l'accertamento con adesione (1).

1) L'ammontare dei proventi «una tantum» rispetto agli accertamenti finali è stato pari al 5,8% (29.963 miliardi) nel 1992 ed è passato nel 1993 al 3,2% (15.323 miliardi) degli accertamenti omologhi, al netto della posta relativa al conto «disponibilità del Tesoro per il servizio di Tesoreria». Le stime relative al 1994 valutano il dato sul 2% circa (10.000 miliardi), inclusi i proventi (3.000 miliardi) del condono edilizio. Le stime concernenti il 1995 quantificano i proventi straordinari in circa 25.000 miliardi, pari al 4,8% delle previsioni iniziali.

Mentre si rivela ancora grave la questione fiscale, continua a profilarsi nel medio periodo il rischio entrata -attenuato nel 1995 dal miglioramento dell'economia reale e dal gettito temporaneo- nell'attesa di ulteriori misure strutturali urgenti che considerino la priorità del contrasto all'evasione e attuino gli obiettivi essenziali della riforma dell'amministrazione finanziaria. Il passaggio ad un ordinamento tributario che pone al centro del sistema l'accertamento con adesione non elimina, ma anzi rende più urgente, la necessità di un rafforzamento dell'amministrazione finanziaria e degli strumenti di lotta all'evasione. Alcuni di questi obiettivi sono affidati tra l'altro a misure contenute nel D.L. n. 452/94 reiterato con i DD.LL. nn. 538 e 630 del 1994 e con i DD.LL. nn. 8 e 78 del 1995.

La crescita delle «una tantum», ritenuta non eludibile per il 1995 in presenza di dubbi di tenuta emersi dall'andamento regressivo del 1994, rinvia il progetto di sostituzione delle entrate temporanee con introiti ordinari. Le scelte relative al 1995 appaiono legate in parte al rischio che il calcolo relativo all'incremento tendenziale, effettuato applicando i consueti modelli econometrici al risultato atteso per il 1994, possa non scontare l'eventualità di un andamento riflessivo del gettito ordinario. Influiscono inoltre sul gettito storico di natura ordinaria le minori entrate permanenti autorizzate dalla legislazione fiscale del 1994 (ll. nn. 489/94 e 498/94), come conferma il ministero delle finanze anche per i proventi relativi al 1994 (cfr. doc. del 19/11/1994, elaborato dall'Osservatorio sulle entrate per gli accertamenti gennaio-settembre 1994) e alcune misure adottate con le leggi collegate alla finanziaria (ll.n. 656/94 e legge n. 24/95 (2)), che hanno autorizzato minori entrate permanenti e temporanee. Il risultato complessivo si avvarrà peraltro, come si è detto, dei circa 4.500 miliardi di maggiori introiti, da considerare sostanzialmente straordinari, che proverranno dal rinvio al 1995 dei versamenti relativi a scadenze di imposte imputabili al 1994, dovuti dai contribuenti del nordovest del Paese colpiti dall'alluvione dello scorso novembre (D.L. 24 novembre 1994, n. 646, convertito con modificazioni nella l. 21 gennaio 1995, n. 22).

Pur scontando l'attendibilità delle stime relative ai condoni, deve essere ribadito che il frequente ricorso a tali misure, mentre attenua le immediate necessità finanziarie, trovando quindi una giustificazione nell'emergenza, accresce i rischi di comportamenti imitativi che potrebbero ampliare la vasta area dell'evasione parziale senza poter dare, per definizione, alcun contributo al contrasto dell'evasione totale.

Risulta rallentata la politica diretta a contenere le ampie potenzialità di elusione offerte dal sistema fiscale vigente; ciò, in continuità con gli obiettivi perseguiti dalla l. n. 537/93 e dal D.L. 557/93, convertito nella l. n. 133/94, che hanno varato misure di contrasto all'elusione, dirette «..al recupero di importi e di base imponibile...» nella misura di circa 3.900 miliardi nel 1994 (cfr. la Relazione concernente le leggi pubblicate nel quadrimestre settembre-dicembre 1993).

2) Il D.L. n. 24/95 contiene norme già incluse nel D.L. n. 649/94, collegato alla finanziaria. In particolare quelle che hanno disposto il minore gettito, pari a 915 miliardi per il 1995, connesso alla riduzione al 4% dell'aliquota IVA applicabile per le manutenzioni concernenti l'edilizia residenziale.

1.3.2 Dal prospetto annesso alla legge finanziaria risulta che le nuove e maggiori entrate da realizzare a copertura degli oneri di natura corrente nel periodo 1995/97 provengono essenzialmente:

- dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, quanto a 27.790 miliardi;
- dal decreto-legge 25 novembre 1994, n. 649 e da «disposizioni connesse del provvedimento collegato», quanto a 6.915 miliardi;
- dalla legge 23 dicembre 1994, n. 724 (provvedimento collegato recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica»), quanto a 9.982 miliardi.

La legge n. 656/1994 nasce dalla fusione di norme contenute in provvedimenti di urgenza, adottati in vista sia di obiettivi strutturali (D.L. n. 452/1994, reiterato con il D.L. 538/94 e con il D.L. 630/94) dai quali deriva il gettito permanente, sia di obiettivi di finanza straordinaria (D.L. 564/94), ai quali si riconnette parte cospicua dei maggiori introiti per il 1995 e per il 1996.

La legge n. 724/94 incorpora, nella parte che disciplina il condono edilizio (articolo 39), il D.L. n. 649/94 (di reiterazione dei DD.LL. 468/94 e 551/94) e pertanto gli effetti finanziari attribuiti dal ricordato prospetto all'applicazione del decreto-legge sarà prodotta dal provvedimento collegato. Alcune norme relative al condono edilizio, come definito dal ricordato articolo 39 della l. n. 724/94, sono state di recente modificate dal D.L. 26 gennaio 1995, n. 24 («Misure urgenti per il rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell'edilizia privata»): le stime indicate nel prospetto di copertura potrebbero conseguentemente subire variazioni.

1.3.3 Oltre il 56% delle nuove e maggiori entrate che si prevede di acquisire nel 1995 deriva dalla legge 30 novembre 1994, n. 656 che costituisce altresì la fonte del 62% del gettito aggiuntivo programmato per il triennio. I dati forniti dal Governo, secondo quanto risulta anche dai documenti elaborati dal Servizio bilancio della Camera, quantificano in oltre 12.850 miliardi i proventi da realizzare nel 1995 e in oltre 10.300 e 4.600 miliardi quelli da acquisire, rispettivamente, negli anni 1996 e 1997. Gli introiti stimati per il primo esercizio sono costituiti da «una tantum» per il 99%. Il gettito temporaneo scende al 46% nel secondo anno e si azzerà nel terzo. La legge prevede entrate temporanee pari a circa 1.000 miliardi anche per il 1994.

Le entrate permanenti sono quantificate in 132 miliardi nel 1995 ma raggiungono i 4.100 ed i 4.600 miliardi negli esercizi seguenti. Gli introiti del 1995 derivano per la maggior parte (72 miliardi) dall'abrogazione delle agevolazioni riconosciute ai soci delle cooperative nelle «assegnazione di seconde case». Il gettito residuo proviene essenzialmente dal raddoppio dei «diritti di approdo e partenza degli aeromobili dell'aviazione generale» (55 miliardi); contestualmente è cancellato il gettito permanente (iscritto nei bilanci di previsione del 1994 e del 1995 nella misura di 10 miliardi) della tassa annuale sugli aeromobili privati, istituita dall'articolo 9 della legge 1991, n.202 e sono estinte le «eventuali sanzioni comminate per il mancato rispetto di tale norma».

La crescita significativa delle poste permanenti prevista per gli anni successivi è attesa dall'entrata a regime del nuovo criterio di accertamento «con adesione» del contribuente: l'istituto rappresenta la più importante novità di natura strutturale del pacchetto fiscale varato nell'anno e dovrebbe produrre gettito anche mediante la prevenzione del contenzioso. I relativi proventi sono prefigurati in 4.000 miliardi per il 1996 e in 4.500

miliardi per il 1997 e l'attendibilità delle stime sarà provata dalla sperimentazione dell'istituto nell'ordinamento fiscale vigente. Tale procedura di accertamento dovrà operare nei settori delle imposte sui redditi e delle imposte indirette; poichè il gettito dovrebbe provenire dai giacimenti attuali e futuri dell'evasione, non appare irrealistica la prevista crescita annuale dei proventi cumulativi dei grandi tributi e delle imposte indirette per importi vicini o superiori all'1% degli omologhi proventi del 1993, anche in quanto la nuova procedura si aggiunge a quelle attualmente utilizzate per l'accertamento.

La legge n.656/94 è costituita, come si è detto, da norme provenienti da provvedimenti adottati con finalità differenti in relazione alla tipologia di gettito (permanente o temporaneo) da realizzare ma risponde ad una logica univoca fondata, ai fini dell'accertamento tributario definitivo delle imposte sui redditi e delle imposte indirette finanziariamente significative, sul dialogo con il contribuente e sulla chiusura o sulla prevenzione del contenzioso.

Anche il gettito temporaneo pertanto è originato dal nuovo indirizzo legislativo nei confronti del contenzioso. Dalla chiusura del contenzioso proverrà oltre il 95% delle «una tantum» del 1995, da realizzare in parte (632 miliardi) mediante la «conciliazione giudiziale (articolo 2-sexties) e soprattutto (11.500 miliardi) attraverso la definizione delle posizioni fiscali comunque non definite che riguardano «le dichiarazioni presentate entro il 30 settembre 1994» (articolo 3). Le stime effettuate dal Governo appaiono verosimili dato che la filosofia del concordato di massa consente di chiudere a condizioni vantaggiose e in via definitiva le pendenze fiscali mentre all'amministrazione finanziaria sembra preclusa la possibilità di modificare o integrare gli accertamenti concordati; si deve peraltro tenere conto degli effetti sui residui attivi in relazione all'effettiva esigibilità dei residui stessi. Qualche dubbio sulla realizzabilità del progetto di acquisizione è stato prospettato di recente in dipendenza della complessità delle norme da applicare e della notevole quantità di posizioni fiscali da esaminare (circa 3 milioni di pratiche). Il ritardo inoltre nell'adozione dei regolamenti previsti dagli articoli 2bis comma 6 e 3 comma 2 della legge n. 656 può riflettersi negativamente sui tempi di acquisizione del gettito.

1.3.4 La legge n. 724/94 (provvedimento collegato), al netto dei proventi connessi al condono edilizio, classificati peraltro fra le entrate extra tributarie, prevede maggiori entrate di importo cumulativo alquanto contenuto, ma qualificato dalla natura essenzialmente strutturale del gettito atteso. Il rilievo delle relative disposizioni sorge pertanto dal segnale indicativo della propensione a conformare il quadro tributario a criteri di maggiore razionalità.

Una eccezione a tale regola è rappresentata dalla «norma contro l'elusione» (articolo 28), che prospetta proventi (300 miliardi) soltanto per il 1995 e pone perplessità sull'intento di rendere permanente il nuovo criterio di accertamento. La norma intende colpire le operazioni «poste in essere ...allo scopo esclusivo di ottenere fraudolentemente un risparmio d'imposta» ma si delineano incertezze in ordine alla possibilità di acquisire il gettito nella misura prevista data la difficoltà di provare lo scopo esclusivo delle operazioni dirette a realizzare la frode.

Altre disposizioni prevedono maggiori introiti permanenti che appaiono realizzabili. Le misure adottate nei confronti delle società di comodo dovrebbero rendere 800 miliardi nel 1995 e 460 a regime. La «neutralità fiscale delle operazioni societarie di fusione e di scissione» rispetto alle imposte sul reddito dovrebbe dare risultati crescenti nel tempo

(450 miliardi nel 1995; 1.050 e 1.650 miliardi negli esercizi successivi). Introiti stazionari sono attesi dalla «rivalutazione delle rendite dei terreni» (305 miliardi), dalla «soppressione di regimi fiscali particolari» (30 miliardi), dalla «rivalutazione dei canoni demaniali» (49 miliardi). Quest'ultima posta ha subito un sensibile ridimensionamento rispetto al progetto iniziale (A.C. n. 1365), che prevedeva introiti aggiuntivi pari a 200 miliardi annui. L'accantonamento del pur moderato programma originario, tendente a compiere un passo significativo verso l'adeguamento dei canoni ai prezzi di mercato chiarisce che il problema non ha raggiunto un adeguato livello di maturazione e fa emergere dubbi sulla concreta possibilità di acquisire il moderato gettito previsto in un settore ove ogni anno si formano residui attivi di ammontare elevato e crescente.

1.4 La spesa previdenziale

Le disposizioni contenute nella legge n. 724/94 in materia previdenziale possono così riassumersi:

– accelerazione del processo di graduale innalzamento dell'età per il pensionamento di vecchiaia (65 anni per gli uomini e 60 per le donne, salve le eccezioni previste per i lavoratori impiegati in attività usuranti), comportante l'anticipazione al 1° gennaio 2000 della data (2002) prevista dal decreto legislativo n. 503/92 per il raggiungimento del suddetto limite (art. 11). Le economie consentite dalla norma sopra citata in termini di fabbisogno del settore statale sono calcolate in 396 mld. per il 1995, in 1.185 mld. per il 1996 e in 1.575 mld. per il 1997. Per gli anni successivi, dette economie avrebbero un andamento crescente, fino a raggiungere nel 2000 i 3.398 miliardi. Dopo tale data la tendenza è destinata a capovolgersi per il progressivo addensarsi del numero dei pensionati;

– sospensione, con talune eccezioni espressamente previste, dal 1° gennaio 1995 e fino all'entrata in vigore di apposito provvedimento legislativo di riordino del sistema previdenziale e comunque non oltre il 30 giugno 1995, dell'applicazione della normativa sui trattamenti pensionistici di anzianità la quale dovrebbe assicurare positivi effetti, sia sul saldo netto da finanziare (660 mld. nel 1995; 258 mld. nel 1996 e 354 mld. nel 1997 sia sul fabbisogno di cassa del settore statale (5.107 mld. nel 1995; 4.808 mld. nel 1996 e 5.117 mld. nel 1997). Qualora entro il 30.6.95 non dovesse essere adottato il riordino del sistema previdenziale, effetti compensativi verrebbero conseguiti mediante l'aumento delle aliquote contributive (art. 13);

– differimento dal 1° novembre di ciascun anno al 1° gennaio dell'anno successivo del termine per la perequazione automatica delle pensioni sulla base del solo adeguamento al costo della vita, comportante economie in termini di fabbisogno pari a 240 mld. nel '95, a 200 mld. nel '96 e a 220 mld. nel 1997 (art. 14);

– aumento, in ragione del 18 per cento, della base contributiva dei dipendenti statali e delle categorie equiparate ai fini previdenziali (le maggiori entrate per tale aumento figurativo sono calcolate in 765 mld. nel '95, in 790 mld. nel '96 e in 815 mld. nel 1997) ed inclusione nella base pensionabile dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche di tutti gli elementi retributivi assoggettati a contribuzione, ivi compresa l'indennità integrativa speciale (art. 15 commi 1, 2, 3, 5 e 6) (le economie connesse con la minore incidenza dell'onere per indennità integrativa speciale, rispetto alla previgente normativa, nei casi di cessazione per limiti di età, dispensa per ragioni di salute e morte è pari a 69 mld. nel '95 a 207 mld. nel '96 e a 355 mld. nel 1997);

– omogeneizzazione delle aliquote di reversibilità dei trattamenti di pensione dei dipendenti pubblici con quelle in vigore per l'assicurazione generale obbligatoria (art. 15, comma 4) non comportante variazioni di spesa;

– differimento dei termini previsti dalla legge 29 giugno 1994, n. 87 per la riliquidazione dell'indennità di buonuscita ai dipendenti statali cessati dal servizio nel periodo 30 novembre 1984 – 30 novembre 1994 per effetto del computo in essa dell'indennità integrativa speciale (art. 16) cui si connette un minor fabbisogno del settore statale pari a 600 mld. per ciascuno degli anni dal 1995 al 1997;

– estensione ai regimi pensionistici sostitutivi, esclusivi ed esonerativi dell'assicurazione generale obbligatoria delle aliquote di rendimento vigenti nell'assicurazione predetta, comportante economie di lieve entità, a partire dal 1996 (art. 17, commi 1 e 2);

– elevazione (da 5 a 10 anni) del requisito contributivo per l'acquisizione del diritto all'integrazione al trattamento minimo delle pensioni liquidate in regime internazionale, da cui derivano economie in termini di fabbisogno del settore statale pari a 38 mld. nel 1995, a 116 nel 1996 ed a 199 mld. nel 1997 (art. 17 comma 3);

– differimento al 1° ottobre 1995 del termine per la corresponsione dell'ultima quota dei miglioramenti economici dovuti ai titolari delle cosiddette pensioni d'annata (art. 17, comma 4) il cui onere, pari a complessivi 2800 mld. (di cui 1600 a carico dell'INPS e 1200 a carico dello Stato) verrebbe coperto con un aumento delle aliquote contributive (art. 17, comma 5) peraltro a tutt'oggi non deciso;

– riapertura dei termini del condono previdenziale ed assistenziale per omissione di contribuzioni dovute all'INPS ed al Servizio contributi agricoli unificati (S.C.A.U.) che si stima possa assicurare una maggiore entrata «una tantum», per complessivi 2.100 mld. per il 1995 e di 300 mld. per il 1996, oltre all'incremento non quantificato del gettito contributivo per gli anni dal '95 in poi;

– riduzione dei trasferimenti erariali alle gestioni previdenziali per 1.088 mld. per l'anno 1995 (art. 21).

Accanto agli effetti finanziari previsti del provvedimento collegato sul versante previdenziale, occorre considerare, altresì, i riflessi derivanti dal blocco dei pensionamenti anticipati, disposto dal D.L. 28.9.1994, n. 553, reiterato con D.L. 26.11.1994, n. 654, per il periodo 28.9.– 31.12.1994, comportante economie in termini di fabbisogno del settore statale, pari a 450 mld. per il 1994, laddove gli effetti per il 1995 sono assorbiti nel calcolo relativo alla suddetta sospensione fino al 30 giugno 1995 prevista dall'art. 13 della legge n. 724/94 citata.

È appena da rilevare come la quasi totalità delle misure di cui alla ripetuta legge n. 724 assumono un valore di mero contenimento del fabbisogno e non già di modifica strutturale del sistema previdenziale, rinviata come detto ad un successivo provvedimento legislativo da adottarsi entro il 30 giugno 1995.

L'esigenza di una profonda riforma di tale sistema si appalesa, peraltro, impellente ed ineludibile per le implicazioni ch'esso comporta per la finanza pubblica, la cui drammatica situazione è sotto gli occhi di tutti.

Occorre, infatti porre immediato rimedio alla preoccupante crisi della previdenza in Italia, specie nella sua componente pubblica ed obbligatoria (dovuta ad un gravissimo squilibrio tra prestazioni e contribuzioni, determinato, fra l'altro, dall'invecchiamento assoluto e relativo della popolazione e dal progressivo restringimento della base imponibile), pena il collasso del sistema e con esso della finanza pubblica.

1.5 I trasferimenti alle regioni

1.5.1 Premessa.

In applicazione a quanto disposto dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1994 n. 724 (provvedimento collegato alla finanziaria '95), nello stato di previsione del ministero del tesoro, cap. 5926, figura lo stanziamento di 8.361,5 miliardi da erogare alle regioni a titolo di fondo comune.

Il predetto importo recepisce gli effetti delle disposizioni introdotte con la manovra di fine anno e si scompone come segue:

a) 3.707 mld (fondo comune ex art. 8 legge 281 del 1970 al netto taxa automobilistica);

b) 57,5 mld (ai sensi dell'art. 12, comma 1, legge 537 del 1993, colleg. alla finanziaria '94);

c) 4.597 mld (fondo nazionale ripiano disavanzi di esercizio aziende trasporto confluito nel fondo comune ai sensi dell'art. 3, 1° comma, legge 30 dicembre 1992 n. 500, comprensivo dell'importo di 245 mld. per fondo di riequilibrio (1.32/1993) e detratto l'importo di 531,7 mld. (1.151/1981) ai sensi dell'art. 6, comma 1, legge 724 del 1994).

Perplessità, in termini di puntuale rispetto dell'art. 27 della legge 468 del 1978, sussistono per il modo di determinazione del fondo comune di cui alla lettera a). Se ne espongono di seguito le ragioni.

1.5.2 Determinazione del fondo comune: profili di copertura.

L'art. 34 del provvedimento collegato alla finanziaria '95 (l. 724) reca misure di contenimento e riduzione dei trasferimenti alle regioni e province autonome. Il primo comma riduce in via permanente, a partire dal 1995, la percentuale del gettito dell'imposta di fabbricazione sugli olii minerali (dal 3,1% al 2,3%); percentuale, valevole per il calcolo del fondo comune ex art. 8 della legge 281 del 1970. Ora, se valgono anche per il '95 le medesime considerazioni espresse in sede di referto sulla copertura delle leggi finanziarie '93 e '94, ancor più va posto in rilievo come l'intento di coinvolgere anche il comparto regionale nello sforzo di risanamento della finanza pubblica, viene tuttavia, ancora una volta, perseguito mediante un sistema di determinazione del fondo comune poco trasparente in termini di rigoroso rispetto del citato art. 27.

La riduzione operata per il '95 si basa sul seguente calcolo:

fondo comune 1994	3.606	mld.
fondo comune 1995	3.973,7	mld.
tasso programm. infl.	2,5%	
fondo comune 1994 incrementato 2,5%	3.696	mld.
fondo comune 1995	3.707	mld.

Il predetto sistema, seppure recepisce una prassi da tempo invalsa, nondimeno include l'effetto di rendere poco leggibile la ripartizione fra comparti degli oneri conseguenti alle manovre di contenimento, con il rischio di elusione delle stesse regole fissate con l'art. 27 della legge 468.

Ed invero, la determinazione del fondo comune per il '95 non tiene conto che l'attuale sistema trae la sua disciplina sostanziale, oltrech  dal riferimento all'imposta di fabbricazione di cui all'art. 8 della 281, anche da quei provvedimenti normativi che hanno sostituito quota parte del fondo comune con l'attribuzione dell'intera tassa automobilistica a partire dal 1993. Bene, questi provvedimenti (art. 4, comma 1, lett. c, legge n. 421/1992; art. 23 d. l.vo 504/1992; art. 4, comma 6, legge n. 500/1992 - finanz. '93), nel definire gli effetti di tale differente composizione di entrate proprie, hanno fissato il principio di assicurare alle regioni le medesime risorse rispetto a quelle dell'anno precedente. Non a caso, la copertura della minore entrata (bilancio Stato) per tassa automobilistica ha scontato altrettanta riduzione nei trasferimenti per fondo comune, fissata per il triennio 1993-95 in 3.550 mld., 3.410 mld., 3.400 mld. Se questa   l'ipotesi normativa che sorregge l'impianto organizzativo della ripartizione di entrata e spesa con la congruente copertura a sostegno degli equilibri, allora la determinazione del fondo comune dovrebbe assumere le medesime coordinate di referenza. Ed invero, occorrerebbe tener conto dell'effettiva riscossione per tassa automobilistica e non di quella prevista; per altro verso, l'attualizzazione delle risorse al tasso programmato di inflazione non assume a parametro di referenza l'importo complessivo costituito da entrambe le due componenti di entrata propria.

Diversi sono gli effetti che conseguono, in termini di riduzione di risorse proprie, a seconda che si segua l'uno o l'altro modo di calcolo:

attualizzazione fondo comune 1995

	(miliardi)	
	sistema seguito	sistema proposto
fondo comune '94	3.606	3.606
tassa autonoma (prev. per '94)		3.400
	Totale	7.006
t. progr. infl.	2,5%	2,5%
incremento	90,1	175
fondo comune '95	3.707	3.771
trasf. attualiz.	+ 11,1	-64

Ulteriore considerazione va poi fatta a riguardo dello scostamento rispetto alle previsioni delle entrate per tassa automobilistica. Nel 1993, i dati definitivi confortano su minori riscossioni per 384 miliardi (v. rel. al Parlamento e ai Consigli regionali licenziata nel giugno scorso); non dissimili gli andamenti stimati a fine '94, che peraltro sono da rapportare alle previsioni scontate di 3.400 mld. e perci  con minor entrate per il comparto regionale di 200 mld.

In conclusione, fra attualizzazione diversamente rapportata e minore entrata non computata, n  in altro modo scontata, l'assegnazione alle regioni   ridotta di 264 mld.

Va infine considerato che la manovra complessiva si completa con le misure urgenti recate dal d.l. 41 del febbraio scorso, ove il tasso di inflazione programmato   allineato di ulteriore 0,5 di punto percentuale e di altrettanta misura occorre riallineare il computo dei trasferimenti per fondo comune come sopra determinato.

1.6 *La spesa sanitaria*

Nella tabella C della legge finanziaria per il 1995, l'ammontare del F.S.N. di parte corrente (cap. 5941 dello stato di previsione del Ministero), è indicato, così come già esposto nel bilancio a legislazione vigente, in 40.500 mld.

È da ricordare che, in base all'art. 13 del d.lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni, lo stesso F.S.N. si configura come sostanziale integrazione delle risorse proprie delle Regioni, in larga parte coincidenti con l'ammontare dei contributi sanitari già precedentemente affluenti al cap. 3342 dell'entrata ed ora direttamente percepiti dagli stessi Enti territoriali.

In armonia con tale nuova configurazione del F.S.N. è prevista la totale esclusione della responsabilità finanziaria dello Stato in caso di eventuali disavanzi (art. 13 d.lgs. n. 502/92), esclusione ribadita dall'art. 10, 1° comma del provvedimento collegato alla finanziaria. È peraltro da ricordare che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 355 del 1993, ha ritenuto parzialmente illegittimo tale esonero, laddove non sia prevista una adeguata gradualità nel processo di «regionalizzazione» della responsabilità finanziaria per eventuali disavanzi.

È nota la riguardo la posizione della Corte (3) particolarmente attenta al fenomeno imponente delle passività pregresse accumulate nel settore, al peso dei relativi interessi (che condizionano anche gli ambiti decisionali di successivi Governi e Parlamenti e gli equilibri complessivi di finanza pubblica), alla corretta distribuzione della responsabilità finanziaria tra Stato e Regioni.

In particolare, pur condividendo il principio di una diretta responsabilità anche finanziaria delle Regioni, la Corte ha più volte sottolineato l'esigenza, per salvaguardare insieme all'equilibrio del bilancio statale anche quello delle Regioni, che siano ad esse assicurati idonei spazi di autonomia e di intervento. Appare altrimenti fondato il pericolo che, pur nel nuovo assetto ordinamentale, possano nuovamente emergere, anche alla luce della richiamata giurisprudenza costituzionale e dei dubbi, più avanti esternati, posti dal pieno raggiungimento degli obiettivi previsti per il 1995, nuovi disavanzi di settore.

Per il passato, in base alle norme contenute nella legge n. 724/1994, è comunque previsto che in nessun caso sia consentito alle regioni di far gravare alle nuove aziende indicate dal d. lgs n. 502/92 e successive modificazioni, «nè direttamente, nè indirettamente i debiti e i crediti facenti capo alle gestioni pregresse delle unità sanitarie locali» e che a tale fine sono disposte apposite gestioni a stralcio.

In linea con l'indicato processo di «regionalizzazione» del sistema è da rilevare che, in base all'art. 34, comma 3 del provvedimento collegato alla finanziaria, oltre alla elevazione del concorso delle Regioni Sicilia, Sardegna e Friuli-Venezia Giulia al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, viene prevista la esclusione di qualsiasi apporto a carico del bilancio dello Stato per la regione Valle d'Aosta e per le province autonome di Trento e di Bolzano, che fronteggeranno altresì (art. 34 comma 5), gli oneri già previsti a carico dello Stato, per i mutui non ancora stipulati a copertura dei disavanzi per gli anni dal 1987 al 1991.

3) Cfr. Corte dei conti Relazione al rendiconto generale per lo Stato. Ess. 1990, 1991, 1992, 1993; A.S. «La spesa sanitaria»; Elementi per l'audizione sul bilancio a legislazione vigente, cas. 1991-1995.

Tali risparmi (stimati in 715 miliardi), complessivamente ascrivibili dall'art. 34 del provvedimento collegato a minori trasferimenti alle Regioni a statuto speciale, sono imputati a riduzione del disavanzo; sono invece imputate a riduzione del fabbisogno le ulteriori misure previste nel capo I della legge (artt. 1-10 - Disposizioni in materia sanitaria), per oltre seimila miliardi.

Tale ammontare è ricondotto alla ridefinizione del regime di esenzione e di compartecipazione dell'utenza (art. 1), alla chiusura degli ospedali sottoutilizzati (art. 3), alle disposizioni concernenti il personale (art. 4) e, per gli importi più consistenti, alla riduzione delle spese per acquisto di beni e servizi (art. 6 - 3.060 miliardi) ed alla spesa farmaceutica (art. 7 - 1.500 miliardi).

La voce relativa all'acquisto di beni e servizi ha denunciato nel passato (4) discrasie ed inefficienze ed appare sicuramente opportuno un suo ridimensionamento: l'art. 6 del provvedimento collegato stabilisce al riguardo una riduzione, rispetto all'importo registrato nel 1993, (stimato in quasi 18.000 miliardi) del 18 per cento nel 1995, del 16 per cento nel 1996, e del 14 per cento per cento nel 1997, con la previsione di specifiche misure da adottare a livello regionale e locale. Peraltro non di sicura e immediata attuazione appaiono gli obiettivi prefissati, essendo gli stessi connessi ad una rapida e soddisfacente attuazione della riforma ed alla concreta attivazione di strumenti di intervento, come si è detto a livello regionale e locale, in guisa da eliminare le discrasie emerse. Al riguardo non può non rilevarsi che, piuttosto che l'astratta previsione di un tetto, andrebbero più puntualmente individuate le specifiche aree di intervento e gli idonei strumenti di correzione, per evitare una indifferenziata limitazione, a fronte di realtà istituzionali ed operative differenziate, considerato, altresì il carattere anelastico di talune voci di spesa, anche a fronte della maggiore «liberalizzazione» dell'accesso dell'utenza alle strutture private, prevista dallo stesso art. 6, comma 6.

Anche per la spesa farmaceutica, ove è prefissato per gli anni 1995, 1996 e 1997 un tetto di 9.000 miliardi, con la previsione dell'aumento dello «sconto» a carico dei farmacisti, la riduzione dei prezzi, la possibile riclassificazione dei farmaci, tuttora aperte appaiono talune problematiche sottese, come testimonia anche la complessa problematica, rinviata per il 1995, attinente al c.d. «farmaco di riferimento». Per il 1995 resta infatti il regime della distribuzione dei farmaci in tre fasce, con la previsione di una eventuale riclassificazione nel corso dell'anno, ove, trascorsi sei mesi, si registri uno sfondamento dei limiti prefissati.

Si tratta, in definitiva, di una delicata fase di transizione del sistema sanitario, che dovrebbe vedere nel 1995 anche una più consistente attuazione delle linee definite dal d. lgs. 502/1992 modificato dal d. lgs. 517/1993; in tale fase, pur nella validità degli obiettivi perseguiti, l'assetto, ancora in via di attuazione, dei profili indicati della riforma, della distribuzione di responsabilità, anche finanziaria, tra Stato e Regioni e nuove aziende, degli stessi diritti dell'utenza, non appare appieno garantire un sicuro e rapido raggiungimento, in termini finanziari, degli obiettivi prestabiliti. Sintomatico al riguardo, appare anche il passaggio, previsto dall'art. 6 del provvedimento collegato, al nuovo sistema di finanziamento delle UU.SS.LL. che, sia pure con gradualità, prevede l'avvio dell'attua-

4) Cfr. Corte dei conti, Relazione al rendiconto generale per lo Stato, A.S. «La spesa sanitaria» css 1992 e 1993.

zione di una «remunerazione a prestazione» (G.U. del 24 dicembre 1994) degli erogatori pubblici e privati; ciò, favorendo la concorrenza con l'offerta privata (strutture «accreditate») e la libera determinazione dell'utenza, può contribuire però a determinare sensibili margini di oscillazione (pur temperata, come si è detto, dalla prevista progressività), nella quantificazione delle entrate, e nei conseguenti equilibri finanziari, delle nuove aziende sanitarie (5) e delle stesse Regioni.

1.7 *Acquisto di beni e servizi*

L'art. 46 della legge collegata — introdotto nel corso della discussione parlamentare — prevede per il 1995 la riduzione di 471 miliardi dei capitoli della categoria «acquisto di beni e servizi» del bilancio dello Stato, con esclusione delle spese aventi natura obbligatoria. La norma prevede inoltre che una corrispondente riduzione venga operata per il biennio successivo ed autorizza il Ministro del tesoro ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

La formulazione della norma appare ambigua e tale da consentire almeno tre diverse interpretazioni.

Secondo una prima lettura, infatti, si può ritenere che tutti i capitoli della categoria indicata debbano essere proporzionalmente ridotti, ad eccezione di quelli relativi a «spese obbligatorie» in senso tecnico, il cui elenco è allegato allo stato di previsione del Tesoro (art. 7 della legge 468/78). Accedendo a tale interpretazione, considerato che una serie di capitoli della categoria in argomento si riferisce a spese che, anche se non obbligatorie in senso tecnico, debbano essere comunque sostenute (si pensi, ad esempio, al fitto di locali), si avrebbe in molti casi un mero spostamento temporale dell'onere, spesso con il rischio di maggiorazioni dell'onere stesso, e comunque con danni all'efficienza dell'azione amministrativa, tanto più che la riduzione è prevista per l'intero triennio.

Una seconda interpretazione — che appare più ragionevole e più consona al sistema, anche se resta il problema degli ovvi inconvenienti derivanti da tagli indiscriminati — induce a ritenere che per «spese aventi natura obbligatoria» debbano intendersi anche quelle a fronte delle quali si trovano posizioni soggettive perfette già costituite o l'esecuzione di contratti da cui dipende il funzionamento stesso dell'amministrazione.

Esiste peraltro una terza possibilità interpretativa della norma, secondo cui il Ministro del tesoro potrebbe effettuare tagli differenziati agli stanziamenti dei capitoli compresi nella categoria in discorso. Tale interpretazione eliminerebbe gli inconvenienti derivanti dalla indiscriminatezza dei tagli, ma — a differenza della precedente, secondo la quale al Ministro del tesoro sarebbe conferita una discrezionalità puramente tecnica — non appare in linea con il sistema, in quanto la norma si attergerebbe come una forma di delega generica al Ministro del tesoro stesso per la determinazione degli stanziamenti definitivi di numerosi capitoli del bilancio, che — a parte ogni altra considerazione — non si vede come potrebbe comunque prescindere da un coordinamento in sede governativa.

5) Sintomatico, al riguardo, appare anche il ricorso presentato da talune Regioni alla Corte costituzionale (G.U. del 22 febbraio 1995) in ordine agli indicati più significativi profili di contenimento della spesa per acquisto di beni e servizi e di finanziamento delle nuove aziende.

2. Le altre leggi di spesa pubblicate nel quadrimestre

2.1 Dati e valutazione d'insieme

Come di consueto, la coincidenza del terzo quadrimestre con la sessione di bilancio ha comportato l'approvazione di un numero piuttosto ridotto di leggi: sono state infatti pubblicate complessivamente 51 leggi, di cui ben 31 di ratifica di accordi internazionali — nella quasi totalità prive di oneri — e 12 di conversione di decreti legge, taluni più volte reiterati, anche a partire dall'esercizio precedente.

Le leggi che recano nuovi oneri finanziari dichiarati — oltre alla legge finanziaria (n. 725), alle leggi collegate (n. 656 e 724) e alla legge di approvazione del bilancio (n. 726) — ammontano a quindici, di cui otto di ratifica di accordi internazionali (di impatto finanziario minimo); delle restanti sette, ben sei sono provvedimenti di conversione di decreti-legge e l'ultima è di iniziativa governativa.

Gli oneri autorizzati per il triennio 1994-96 ammontano complessivamente a 7.099 miliardi circa, importo piuttosto elevato a confronto di quelli dell'ultimo quadrimestre dei precedenti esercizi, ma dovuto pressochè esclusivamente alla presenza della legge n. 644 recante interventi urgenti a sostegno dell'economia (cfr. al riguardo il successivo punto 2.2.4 e le schede allegate dal n. 19 al n. 30).

Anche gli oneri successivi al biennio sono abbastanza rilevanti: si tratta infatti di oneri pluriennali per complessivi 1.279 miliardi nel periodo 1997/2004, derivanti pressochè per intero da due limiti di impegni decennali contenuti nella legge 644, cui si aggiungono oneri permanenti per poco più di 166 miliardi annui a decorrere dal 1997.

Tutti gli importi che precedono sono calcolati nella base delle indicazioni di oneri contenute nei corrispondenti testi legislativi: trattandosi nella quasi totalità di tetti di spesa, essi appaiono nel complesso attendibili, per cui non dovrebbero verificarsi scostamenti di rilievo a consuntivo rispetto alle indicazioni stesse.

Pur tenuto conto del modesto numero di relazioni tecniche all'esame, si è rilevata una qualità complessivamente buona delle relazioni stesse, con particolare riguardo a quella relativa alla legge n. 599 (disposizioni per l'impiego delle forze armate in attività di controllo e in missioni umanitarie), anche se permane la tendenza a fornire ragguagli del tutto insufficienti a valutare la congruità delle spese previste rispetto agli obiettivi perseguiti.

Per quanto riguarda le modalità di copertura degli oneri espressamente indicati, nella grande maggioranza dei casi si è fatto ricorso all'utilizzazione degli accantonamenti dei fondi speciali e soltanto per modesti importi alla riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa, tutte chiaramente individuate.

L'unica eccezione è costituita dalla copertura della già citata legge n. 599, per la quale vengono utilizzate disponibilità di bilancio su vari capitoli della Difesa, copertura che, come più diffusamente esposto al successivo punto 2.2.3, comporta problemi inerenti alla costruzione stessa a legislazione vigente dello stato di previsione del Ministero.

In relazione all'andamento fortemente crescente nel triennio delle più rilevanti spese in conto capitale del quadrimestre, costituite dagli interventi a sostegno dell'occupazione e dal rimborso all'IRI delle operazioni finanziarie per il risanamento del settore siderurgico — entrambi recati dalla legge n. 644, alla cui specifica trattazione nel successivo punto 2.2.4 si fa rinvio — si deve ribadire che tale andamento ha per conseguenza lo spostamento a medio termine degli oneri senza che siano in alcun modo indicati i mezzi per farvi

fronte, predeterminando così le dimensioni delle future manovre; se ciò può essere in taluni casi necessario per le modalità tecniche dell'effettuazione delle spese di investimento, desta invece notevoli perplessità quando si tratti, come nel caso dei rimborsi all'IRI, dell'emersione in bilancio di situazioni debitorie pregresse.

Peraltro, gli oneri indicati non esauriscono quelli effettivamente derivanti dalla legislazione del quadrimestre, sia per la presenza — in talune leggi che contengono esplicite previsioni di spesa — di ulteriori oneri non quantificati (i relativi casi, per lo più di modesto rilievo, sono evidenziati nel paragrafo che segue), sia per l'adozione di leggi che non prevedono oneri di spesa, ma che in realtà producono e possono produrre effetti finanziari negativi anche molto rilevanti

Tra queste ultime — a parte gli oneri di modesta entità che potrebbero derivare dall'istituzione del comitato esecutivo e dalla nomina di due revisori dei conti previsti dalla legge n. 637, di ratifica della convenzione di Firenze relativa alla creazione di un istituto universitario europeo — vanno citate la legge n. 595 del 28 ottobre 1994, di conversione del D.L. 27 agosto 1994, n. 513 («Liquidazione dell'ente nazionale per la cellulosa e la carta») e la legge n. 598 del 27 ottobre 1994, di conversione del D.L. 29 agosto 1994, n. 516 («Provvedimenti finalizzati alla razionalizzazione dell'indebitamento delle società per azioni interamente possedute dallo Stato, nonché ulteriori disposizioni concernenti l'EFIM e altri organismi»).

1) La legge 595 — che trae origine dal D.L. 16.12.1993, n. 526, più volte reiterato con atti di contenuto pressochè identico, detta disposizioni per la redazione del piano di liquidazione dell'ENCC da parte del commissario liquidatore e contiene in particolare (art. 3) una serie di norme relative al personale dipendente dall'ente stesso e dalle società controllate, dirette in primo luogo al trasferimento di tale personale presso amministrazioni pubbliche.

I disegni di legge che si sono succeduti non sono stati corredati della relazione tecnica per l'asserita mancanza — da parte della relazione ministeriale — di oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Peraltro, l'art. 3, comma 8 prevede l'accensione di mutui presso la Cassa depositi e prestiti da parte del commissario liquidatore fino all'ammontare massimo di 40 miliardi. I relativi oneri sono posti a carico della gestione liquidatoria, ma è previsto che i mutui siano assistiti dalla garanzia dello Stato.

La generica destinazione dei mutui alle «finalità previste del presente decreto» (art. 3 comma 8) e l'assoluta mancanza di indicazioni nella relazione ministeriale sulla prevista entità dei singoli oneri da affrontare e sui criteri di determinazione della stessa somma globale di 40 miliardi non consentono di valutare la congruità della quantificazione effettuata. In ogni caso, anche se, come recita la relazione ministeriale, «le stime sul patrimonio dell'ente consentono di prevedere con sufficiente certezza la restituzione da parte del commissario delle somme percepite a seguito dell'accensione di mutui», si deve ribadire che la concessione di garanzie deve trovare idonea copertura, commisurata al rischio, da calcolare con metodi adeguati, assunto a proprio carico dal concedente.

Nel caso di spese, non può ritenersi in nessun caso idoneo il rinvio al cap. 8167 dello stato di previsione del ministero del tesoro, sul quale l'onere è stato iscritto «per memoria», che si risolve in una mera imputazione priva di copertura sostanziale.

In aggiunta alla mancata copertura del rischio di attivazione della garanzia, dal provvedimento di cui trattasi derivano o possono derivare oneri diretti al bilancio dello

Stato, puntualmente rilevati dalla Commissione Bilancio del Senato che ebbe appunto ad esprimere parere negativo al riguardo: si tratta in particolare della modifica all'art. 3 comma 4, introdotta in sede di conversione, secondo cui al personale dipendente dalla società controllate trasferito ad amministrazioni pubbliche spetta un trattamento economico non più pari a quello iniziale delle qualifiche di inquadramento.

Non risulta inoltre chiaramente che le disponibilità negli organici delle amministrazioni pubbliche destinatarie degli inquadramenti debbono essere quelle rideterminate ai sensi della legge 537/93, ed infine la facoltà conferita al commissario liquidatore di attuare un piano di prepensionamenti è genericamente condizionata «in relazione all'attivo patrimoniale», senza più precisi vincoli.

2) Ben più rilevante della precedente sul piano finanziario è la legge n. 598, che trae origine — attraverso ripetute reiterazioni ed aggiunte — dal decreto legge n. 555 del 30 dicembre 1993. Si tratta di un provvedimento contenente disposizione eterogenee, le più significative delle quali — ai fini che qui rilevano — sono l'autorizzazione alla Cassa depositi e prestiti a concedere all'IRI e società controllate mutui finalizzati alla ristrutturazione del loro indebitamento per un importo massimo di 10 mila miliardi, assistiti dalla garanzia dello Stato per il rimborso del capitale che il pagamento degli interessi (art. 1), la previsione di un programma di prepensionamenti per il personale delle società controllate dall'EFIM (art. 4 comma 1, 2 e 4 nonché art. 5) e la prolungabilità fino a sei mesi del trattamento di cassa integrazione per le società stesse (art. 4 comma 3).

Tutti questi interventi sono dichiarati privi di oneri, il primo perchè non aggrava — ma è anzi diretto ad alleviare — la preesistente situazione debitoria dell'IRI e società controllate, il secondo perchè è posto a totale carico della gestione liquidatoria e «trova copertura nell'ambito delle risorse globalmente assegnate al commissario liquidatore», il terzo infine perchè l'onere stesso rientra «nell'ambito dei trasferimenti annualmente previsti a favore dell'INPS per tali interventi».

Per quanto riguarda l'IRI si tratta pertanto in buona sostanza di un passo decisivo per l'emersione in bilancio di una parte del debito sommerso delle imprese pubbliche che a sua volta costituisce, come già indicato nel capitolo generale, soltanto una parte del complessivo debito sommerso, parte la cui peculiarità negativa è peraltro costituita dall'ammontare particolarmente incerto.

In tale situazione, la Corte ritiene che proprio nel momento in cui il Tesoro è chiamato a fornire la garanzia per il rimborso del capitale ed il pagamento degli interessi di somme determinate, si appalesi necessario fornire indicazioni sul prevedibile onere, ripartito nei vari esercizi, sul reperimento dei mezzi finanziari con cui farvi fronte onde evitare il rinvio alle future decisioni di bilancio dell'intero compito di individuare i mezzi per evitare il deterioramento dei saldi tendenziali.

In definitiva, come la Corte ha affermato in sede di controllo del provvedimento del Tesoro attuativo della norma in esame, non può ritenersi criterio di buona amministrazione la mancata rappresentazione in bilancio degli oneri conseguenti alla copertura dei rischi derivanti da operazioni come quelle avviate dalla norma stessa.

A tale proposito, non può che farsi inoltre nuovamente riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 37/1961: in essa, come è noto, la Corte, relativamente ad una legge della regione siciliana, oltre ad affermare che in mancanza di qualsiasi indicazione dei mezzi finanziari con cui far fronte ai rischi assunti con la garanzia prestata, la norma che sorregge la garanzia stessa non può non essere considerata in contrasto con il

principio costituzionale di copertura, ha anche indicato che la copertura stessa non deve neppure corrispondere all'importo dei crediti garantiti, essendo invece sufficiente che sia commisurata al rischio, da calcolare con metodi adeguati, assunto a proprio carico dal concedente.

In merito alle previsioni di un programma di prepensionamento per il personale delle società controllate dall'EFIM, il cui onere è stato quantificato dal Governo in 451 miliardi, l'indicata copertura a carico della gestione liquidatoria nell'ambito delle risorse globalmente assegnate al commissario liquidatore, induce a forti perplessità.

L'assegnazione di risorse al commissario liquidatore è avvenuta infatti per effetto di numerosi atti normativi che si sono susseguiti nel tempo fino ad un ammontare complessivo di circa 14.000 miliardi con rilevanti effetti negativi su un cospicuo numero di esercizi. Caratteristica costante di tali atti — ripetutamente indicata nelle relazioni della Corte — è stata quella di fornire indicazioni scarse o comunque molto generiche, nelle relative relazioni tecniche, sia sulle esigenze complessive della liquidazione sia sulla specifica destinazione delle singole somme: non è pertanto in alcun modo rilevabile — e la documentazione relativa al testo normativo in esame non contiene alcun elemento al riguardo — se nell'ambito di tali risorse globali vi sia effettivamente la capienza per l'ulteriore spesa relativa ai prepensionamenti in argomento; va anche aggiunto che, qualora tale capienza effettivamente vi fosse, dovrebbe ritenersi che i trasferimenti finora operati sono stati calcolati o sulla base di previsioni troppo pessimistiche o in modo estremamente sommario sulla base di esigenze ancora da accertare.

Anche per l'ultima delle disposizioni prese in esame (prolungamento del trattamento di cassa integrazione per le società controllate dall'EFIM), il rinvio ai trasferimenti annualmente previsti in favore dell'INPS per tali interventi non appare soddisfacente.

Va infatti ribadito che la copertura delle nuove spese — trattandosi ad un tempo di adempimento di un precetto costituzionale e di un presupposto indispensabile per il risanamento della finanza pubblica — non deve lasciare adito a dubbi o incertezze: condizione non soddisfatta in tutti i casi in cui si faccia riferimento a trasferimenti già avvenuti (quando peraltro il nuovo onere non era ancora sorto) o a fondi di vario carattere senza che sia data esatta ed esauriente indicazione delle somme già destinate alle varie esigenze da soddisfare e di quelle eventualmente ancora libere, per riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa o per minori esigenze riscontrate di concreto rispetto a quelle astrattamente prese in considerazione a preventivo.

2.2 Osservazioni specifiche su singole leggi

2.2.1 Legge n. 584 del 21 ottobre 1994, di conversione del decreto-legge n. 507 dell'8 agosto 1994. Misure urgenti in materia di dighe.

La legge in argomento contiene una serie di disposizioni comportanti spesa per un ammontare complessivo nel triennio 1994/96 di 35,8 miliardi; tutte le spese si esauriscono comunque nel periodo considerato, in quanto nessuna di esse ha carattere permanente.

In particolare, il servizio nazionale dighe è autorizzato ad avvalersi di soggetti pubblici e privati di provata esperienza nel settore per l'espletamento delle proprie attività di vigilanza e controllo (art. 3 comma 9). Il relativo onere è quantificato in 12,3 miliardi, che appaiono costituire un tetto di spesa, ma la cui congruità rispetto alle esigenze da soddisfare non è chiaramente desumibile dalla relazione tecnica. Per quanto

riguarda la copertura, alla quota di 300 milioni si provvede mediante utilizzazione di disponibilità nel conto residui del cap. 3408 Lavori pubblici: va peraltro osservato a tale riguardo che in realtà non si tratta di utilizzazione di disponibilità di bilancio in senso tecnico, in quanto l'originario stazionamento effettuato nel 1993 dal primo decreto-legge in argomento era coperto a valere sul fondo speciale ed è confluito nel conto dei residui soltanto per effetto di reiterazioni nei successivi decreti-legge fino all'esercizio '94.

In secondo luogo, i commi 2 e 3 dell'art. 7 prevedono una serie di oneri per il reclutamento provvisorio di personale per il dipartimento per i servizi tecnici nazionali, che comportano una spesa globale di 10,5 miliardi nel triennio. Mentre tale previsione di spesa non pone problemi nè sotto il profilo della quantificazione nè sotto quello della copertura, effettuata mediante parziale utilizzazione dell'accantonamento relativo alla Presidenza del consiglio nel fondo speciale di parte corrente, desta invece notevoli perplessità la fissazione del termine del 31.12.1996 per la copertura dei posti in organico, che comporta oneri non quantificati e non coperti per l'anticipazione così operata rispetto al blocco delle assunzioni disposti dalla legge n. 537/93 collegata alla finanziaria 1994 (art. 3 comma 8).

La terza previsione di spesa contenuta nella legge (art. 9) riguarda il completamento delle opere necessarie per la salvaguardia degli abitati minacciati dalla frana di Spiana (13 miliardi nel 1994): essa non dà luogo a problemi nè sotto il profilo della quantificazione, trattandosi di un tetto di spesa — ma la relazione tecnica non fornisce alcun elemento di giudizio per la valutazione della congruità della spesa stessa rispetto alle esigenze di soddisfare —, nè sotto quello della copertura, effettuata mediante riduzione di precedente autorizzazione di spesa relativa allo stesso settore d'intervento.

2.2.2 Legge n. 596 del 28 ottobre 1994, di conversione del decreto-legge n. 575 del 27 agosto 1994. Provvedimenti urgenti in materia di finanza locale per il 1994.

Gli oneri recati dalla legge in argomento — pari a 378,5 miliardi per il 1994, 135 per il 1995 e 125 annui a partire dal 1996 (spesa permanente, in quanto diretta a finanziare i contributi erariali sulle rate di ammortamento dei mutui a copertura dei piani di risanamento degli enti locali dissestati) non comportano osservazioni di rilievo nè per quanto riguarda la quantificazione — trattandosi per la quasi totalità di tetti di spesa — nè per quanto riguarda la copertura, effettuata a valere sugli appositi accantonamenti iscritti nei fondi speciali di parte corrente e di conto capitale (cf. schede n. 12 e n. 13 allegate).

Perplessità sorgono invece per effetto delle disposizioni dell'art. 2, commi 3, 4 e 5, che prevedono una serie di misure a favore degli enti locali in stato di dissesto finanziario, quantificate dalla relazione tecnica — per le sole misure di cui ai commi 4 e 5 — in 81,3 miliardi per il 1994, 76,5 per il 1995 e 12,4 per il 1996, imputate a carico della quota del fondo ordinario accantonato a favore degli enti dissestati. Non solo non è stata infatti fornita alcuna informazione sulle disponibilità di tale quota, ma anzi, come risulta dalle dichiarazioni del Governo nelle Commissioni bilancio, appare probabile che il fondo originariamente previsto si riveli insufficiente specie ove dovesse prevalere la tesi della natura non discrezionale dei trasferimenti stessi.

2.2.3 Legge n. 599 del 27 ottobre 1994, di conversione del decreto-legge n. 521 del 29 agosto 1994. Disposizioni urgenti per l'impiego delle forze armate in attività di controllo del territorio nazionale, nonché in missioni umanitarie all'estero.

La legge in oggetto proroga anche per il 1994 le disposizioni a suo tempo (DL 349/92 convertito con legge 386/92) dettate per l'utilizzazione di personale delle forze armate in Sicilia ed estende tale facoltà di utilizzo, sempre per il 1994, ad altre regioni e località italiane (art. 1); essa dispone inoltre la proroga dal 1° maggio al 31 dicembre 1994 dello specifico trattamento economico per i reparti che operano nel Mozambico (art. 5).

La relazione tecnica, molto chiara e precisa, fornisce un quadro dettagliato delle varie voci di spesa, costituite dagli oneri per il trattamento economico del personale e da quelli di carattere tecnico-logistico, su cui non si hanno osservazioni da formulare.

La copertura dell'onere complessivo — pari a 282,182 miliardi per il solo esercizio 1994 — è effettuata mediante utilizzo di disponibilità di bilancio su una serie di capitoli dello stato di previsione della Difesa indicati nelle schede allegate (n. 14 e 15).

Per tale forma di copertura, cui si era in parte già ricorso in occasione di precedenti analoghe leggi (ad. es., leggi n. 125 e 151 del 22.2.94) non possono che ripetersi le osservazioni critiche già formulate: i capitoli in questione risultano infatti nella grande maggioranza incrementati dalla legge di assestamento e comunque per effetto di decreti di variazione intervenuti in corso d'esercizio.

Trattandosi innegabilmente di spese nuove ed aggiuntive rispetto alla legislazione vigente, emergono in sostanza evidenti discrasie nella costruzione stessa dello stato di previsione del Ministero.

Va da ultimo rilevato che, nonostante il parere contrario delle Commissioni Bilancio di entrambe le Camere, l'art. 3 della legge conferisce ai comandi militari di regione la facoltà di provvedere in deroga alle vigenti norme — sia per quanto attiene alle tariffe sia per quanto attiene ai limiti temporali di permanenza — alle spese per gli alloggiamenti forniti dai comuni e dai privati al personale militare impiegato: da tale facoltà potrebbero sorgere infatti ulteriori oneri, anche perché lo stanziamento effettuato non ha natura di tetto di spesa.

2.2.4 Legge n. 644 del 22 novembre 1994, di conversione del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547. Interventi urgenti a sostegno dell'economia.

La legge sopraindicata è di gran lunga la più onerosa dell'intero quadrimestre: essa prevede infatti nel triennio 1994/96 spese per complessivi 5.899 miliardi (1.500 nel 1994, 2.152 nel 1995 e 2.247 nel 1996), pari ad oltre l'83% dell'intera spesa prevista nel quadrimestre stesso. Inoltre, per effetto di talune spese pluriennali dipendenti nella quasi totalità da limiti d'impegno decennali e dell'unica spesa permanente relativa alla gestione dei laboratori di luce di sincrotrone di Trieste e Grenoble, si avrà tra il 1997 e il 2004 una ulteriore spesa complessiva di 1.599 miliardi.

Sotto il profilo della quantificazione, sulla cui congruità rispetto agli obiettivi la relazione tecnica contiene succinte notazioni, non vi sono osservazioni da formulare, in quanto si tratta nella totalità dei casi di tetti di spesa.

Anche sotto il profilo della copertura il provvedimento non dà luogo a particolari problemi in quanto, salvo il ricorso marginale alla riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa, la quasi totalità degli oneri è coperta mediante utilizzo di accantonamenti iscritti nei fondi speciali.

Non può peraltro non rilevarsi, specie con riferimento agli oneri per gli interventi a sostegno dell'occupazione di cui all'art. 1 (poco più di 63 miliardi nel 1994, a fronte di 710 nel 1995 e 700 nel 1996) e a quelli per il rimborso delle operazioni finanziarie per il

risanamento del settore siderurgico già poste in essere dall'IRI ai sensi dell'art. 2 comma 5 della legge 42/1991 (500 miliardi nel 1994, 1.200 e 1.300 rispettivamente nel 1995 e nel 1996), che la scansione crescente degli stanziamenti nel triennio, da cui deriva una concentrazione degli stanziamenti stessi negli anni successivi al primo — anche per le spese in conto capitale, in quanto prive di effettiva copertura se non nell'ambito della manovra di bilancio, ed in presenza di saldi tendenziali per il secondo e terzo anno ben lontani da quelli programmatici — determina il rinvio alle future manovre di bilancio del reperimento dei mezzi per far fronte ad oneri già assunti nel presente nella loro globalità e rende pertanto comunque necessario un ampliamento delle dimensioni delle manovre stesse.

Come già indicato nel paragrafo precedente, ciò vale ovviamente tanto più nei casi — come quello da ultimo citato (rimborso all'IRI) — in cui non tanto di un intervento a sostegno dell'economia in senso proprio si tratti, quanto invece in sostanza dell'emersione in bilancio di situazioni debitorie latenti.

La presente relazione è corredata dai seguenti allegati:

- 1) Elenco delle leggi pubblicate nel quadrimestre;
- 2) Esposizione dei nuovi oneri finanziari indicati dalle singole leggi;
- 3) Ripartizione degli oneri stessi in relazione alle diverse forme di copertura;
- 4) Schede analitiche delle tipologie di copertura.

L'ESTENSORE
F.to Paolo NERI

IL PRESIDENTE
F.to Giuseppe CARBONE

Depositata in segreteria il 4 aprile 1995

IL DIRIGENTE
F.to Eleonora ADORNATO

APPENDICE

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TAVOLA 1

ELENCO DELLE LEGGI PUBBLICATE NEL PERIODO
SETTEMBRE-DICEMBRE 1994

N	LEGGE (a)		GAZZ. UFF.		CONVERSIONE D.L. n.	SCHEDA COPERTURA (b)	INIZIATIVA
	N	DATA	N.	DATA			
1	554	23- 9-94	130	29- 9-94			Govern.
2	555	"	131	30- 9-94			"
3	567	21- 9-94	134	5-10-94		1	"
4	578	4-10-94	245	19-10-94		2	"
5	579	"	"	"		3/4	"
6	580	"	"	"		5	"
7	581	"	"	"			"
8	583	"	137	20-10-94		6	"
9	584	21-10-94	247	21-10-94	507/94	7/10	"
10	589	13-10-94	250	25-10-94			Parlam.
11	590	17-10-94	251	26-10-94	512/94		Govern.
12	593	21-10-94	252	27-10-94	524/94	11	"
13	595	28-10-94	253	28-10-94	513/94		"
14	598	"	"	"	515/94	12/13	"
15	596	27-10-94	254	29-10-94	516/94		"
16	599	"	"	"	521/94	14/15	"
17	600	26-10-94	"	"	522/94		"
18	628	9-11-94	267	15-11-94		16	"
19	636	28-10-94	147	22-11-94			"
20	637	"	"	"			"
21	638	"	"	"			"
22	639	3-11-94	"	"			"
23	640	"	"	"			"
24	641	"	"	"		17/18	"
25	644	22-11-94	274	23-11-94	547/94	19/30	"
26	655	30-11-94	280	30-11-94	561/94	31	"
27	656	"	"	"	564/94		"
28	672	11-11-94	153	7-12-94		32	"
29	673	6-12-94	267	9-12-94	571/94		"
30	686	14-12-94	182	16-12-94			"
31	689	2-12-94	164	19-12-94		33	"
32	702	22-12-94	301	27-12-94			Parlam.
33	703	14-12-94	170	"			Govern.
34	704	"	"	"			"
35	705	"	"	"			"
36	706	"	"	"			"
37	707	"	"	"			"
38	708	"	"	"			"
39	709	"	"	"			"
40	710	"	"	"			"
41	711	"	"	"			"
42	712	"	"	"			"
43	713	"	"	"			"
44	714	"	"	"			"
45	715	"	"	"			"
46	724	23-12-94	304	30-12-94			"
47	725	"	174	"			"
48	726	"	175	"			"
49	732	9-12-94	305	31-12-94			"
50	733	"	"	"			"
51	734	"	"	"			"

(a) Il titolo delle leggi recanti nuovi oneri finanziari è riportato nelle schede di copertura.

(b) Le leggi per le quali è omessa l'indicazione del numero di scheda, non recano nuovi oneri finanziari espressi.

XII LEGISLATURA -- DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TAVOLA 2

ONERI FINANZIARI INDICATI DA LEGGI PUBBLICATE NEL PERIODO
SETTEMBRE-DICEMBRE 1984

(importi in milioni)

Num. Legge	1984	% Irpef	1985	% Irpef	1986	% Irpef	1987	% Irpef	Totale oneri Irpef	Oneri perm. annuali dal 1987	Oneri plurimen. totali 1987/2004
567	60	33,33	60	33,33	60	33,33	60	33,33	180	60	0
578	32	35,96	25	28,09	25	28,09	32	35,96	69	32	0
579	5.010	50,00	5.010	50,00	5.010	50,00	0	0,00	10.020	0	0
580	15	33,33	15	33,33	15	33,33	15	33,33	45	15	0
583	2.130	30,40	2.441	34,84	2.436	34,77	2.436	34,77	7.007	0	0
584	19.800	55,31	8.000	22,35	8.000	22,35	8.000	22,35	8.000	0	0
593	12.000	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	12.000	0	0
596	378.500	59,28	135.000	21,14	125.000	19,58	125.000	19,58	638.500	125.000	0
599	282.182	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	282.182	0	0
628	1.050	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1.050	0	0
641	115	45,10	70	27,45	70	27,45	70	27,45	255	70	0
644	1.500.458	25,43	2.152.000	36,46	2.247.000	38,09	2.247.000	38,09	5.899.458	40.000	1.279.000
655	70.000	33,33	70.000	33,33	70.000	33,33	70.000	33,33	210.000	0	0
672	28	33,33	28	33,33	28	33,33	28	33,33	84	28	0
689	0	0,00	1.000	50,00	1.000	50,00	1.000	50,00	2.000	1.000	0
Totale	2.271.360	32,00	2.373.649	33,44	2.453.641	34,56	2.453.641	34,56	7.098.670	186.205	1.279.000

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI · DOCUMENTI

TAVOLA 3
 QUADRO RIASSUNTIVO DEI MEZZI DI COPERTURA
 SETTEMBRE-DICEMBRE 1984
 (importi in milioni)

	1984	%	1985	%	1986	%	Totale
Fondi speciali:							
— parte corrente	353.880	41,78	251.599	29,70	241.581	28,52	847.060
— conto capitale	1.420.458	24,68	2.122.000	36,88	2.212.000	36,44	5.754.458
Riduzioni di precedenti autorizzazioni di spesa	213.000	100,00	0	0,00	0	0,00	213.000
Disponibilità di bilancio:							
— parte corrente	283.742	96,96	60	0,02	60	0,02	283.862
— residui stanziamento	300	100,00	0	0,00	0	0,00	300
Totale	2.271.380	32,00	2.373.649	33,44	2.453.641	34,56	7.098.670

SCHEMA N. 1

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA
(Importi in milioni)

Legge 21 settembre 1994, n. 567.

Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa alla conciliazione e all'arbitrato nel quadro della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa (CSCE), fatta a Stoccolma il 15 dicembre 1992, con protocollo finanziario adottato a Praga il 28 aprile 1993.

Articolo 3

Comma 3

Oggetto della disposizione:

Vedi legge.

1. UTILIZZO DI ACCANTONAMENTI ISCRITTI NEI FONDI SPECIALI

(X) Accantonamenti di parte corrente (cap. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro)

() Accantonamenti di conto capitale (cap. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro)

VOCE:

==> Accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

I ANNO ==> 94	Importo . .	60
II ANNO ==> 95	Importo . .	60
III ANNO ==> 96	Importo . .	60

CORR. PERM. GOVERN.

(C.E.D. Servizio Relazioni al Parlamento)

SCHEMA N. 2

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA
(Importi in milioni)

Legge 4 ottobre 1994, n. 578.

Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla cooperazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica francese nel campo della previsione e della prevenzione dei rischi maggiori e dell'assistenza reciproca in caso di catastrofi naturali o dovute all'attività dell'uomo, fatta a Parigi il 16 settembre 1992.

Articolo 3

Comma 3

Oggetto della disposizione:

Vedi legge.

1. UTILIZZO DI ACCANTONAMENTI ISCRITTI NEI FONDI SPECIALI

(X) Accantonamenti di parte corrente (cap.p. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro)

() Accantonamenti di conto capitale (cap. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro)

VOCE:

==> Accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

I ANNO ==>	94	Importo . .	32
II ANNO ==>	95	Importo . .	25
III ANNO ==>	96	Importo . .	32

CORR. PERM. GOVERN.

(C.E.D. Servizio Relazioni al Parlamento)

SCHEMA N. 3

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA
(Importi in milioni)

Legge 4 ottobre 1994, n. 579.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Federazione russa sulla cooperazione nello smantellamento delle armi nucleari soggette a riduzione nella Federazione russa, fatto a Roma il 1° dicembre 1993.

Articolo 3

Comma 3

Oggetto della disposizione:

Vedi legge.

I. UTILIZZO DI ACCANTONAMENTI ISCRITTI NEI FONDI SPECIALI

(X) Accantonamenti di parte corrente (cap. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro)

() Accantonamenti di conto capitale (cap. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro)

VOCE:

==> Accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

I ANNO ==> 94 Importo . . 3.510

II ANNO ==> 95 Importo . . 5.010

CORR. TEMP. GOVERN.

(C.E.D. Servizio Relazioni al Parlamento)

SCHEMA N. 4

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA
(Importi in milioni)

Legge 4 ottobre 1994, n. 579.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Federazione russa sulla cooperazione nello smantellamento delle armi nucleari soggette a riduzione nella Federazione russa, fatto a Roma il 1° dicembre 1993.

Articolo 3

Comma 3

Oggetto della disposizione:

Vedi legge.

3. UTILIZZO DISPONIBILITÀ DI BILANCIO

Stato di previsione del Ministero degli affari esteri

 (X) a carico del capitolo 3198 () con riduzione del capitolo

I ANNO ==> 94 Importo . . . 1.500

CORR. TEMP. GOVERN.

SCHEMA N. 5

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA
(Importi in milioni)

Legge 4 ottobre 1994, n. 580.

Ratifica ed esecuzione del trattato di amicizia e collaborazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Polonia, fatto a Varsavia l'11 ottobre 1991.

Articolo 3

Comma 3

Oggetto della disposizione:

Vedi legge.

I. UTILIZZO DI ACCANTONAMENTI ISCRITTI NEI FONDI SPECIALI

(X) Accantonamenti di parte corrente (cap. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro)

() Accantonamenti di conto capitale (cap. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro)

VOCE:

==> Accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

I ANNO ==> 94	Importo . .	15
II ANNO ==> 95	Importo . .	15
III ANNO ==> 96	Importo . .	15

CORR. PERM. GOVERN.

(C.E.D. Servizio Relazioni al Parlamento)

SCHEMA N. 6

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA
(Importi in milioni)

Legge 4 ottobre 1994, n. 583.

Ratifica ed esecuzione del trattato sui cieli aperti, con allegati, fatto a Helsinki il 24 marzo 1992.

Articolo 3

Comma 3

Oggetto della disposizione:

Vedi legge.

1. UTILIZZO DI ACCANTONAMENTI ISCRITTI NEI FONDI SPECIALI

- (X) Accantonamenti di parte corrente (cap. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro)
() Accantonamenti di conto capitale (cap. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro)

VOCE:

==> Accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

I ANNO ==> 94	Importo . .	2.130
II ANNO ==> 95	Importo . .	2.441
III ANNO ==> 96	Importo . .	2.436

CORR. TEMP. GOVERN.

(C.E.D. Servizio Relazioni al Parlamento)

SCHEMA N. 7

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA
(Importi in milioni)

Legge 21 ottobre 1994, n. 584.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507,
recante misure urgenti in materia di dighe.

Articolo 3

Comma 11

Oggetto della disposizione:

Concessioni e convenzioni per le attività di controllo e vigilanza.

3. UTILIZZO DI DISPONIBILITÀ DI BILANCIO

Stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici

 (X) a carico del capitolo 3408 - conto residui () con riduzione del capitolo

I ANNO ==> 94 Importo . . 300

CORR. TEMP. GOVERN.

SCHEMA N. 8

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA
(Importi in milioni)

Legge 21 ottobre 1994, n. 584.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507,
recante misure urgenti in materia di dighe.

Articolo 3

Comma 11

Oggetto della disposizione:

Vedi scheda precedente.

1. UTILIZZO DI ACCANTONAMENTI ISCRITTI NEI FONDI SPECIALI

- (X) Accantonamenti di parte corrente (cap. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro)
- () Accantonamenti di conto capitale (cap. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro)

VOCE:

==> Accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

I ANNO ==> 94	Importo . .	4.000
II ANNO ==> 95	Importo . .	4.000
III ANNO ==> 96	Importo . .	4.000

CORR. TEMP. GOVERN.

(C.E.D. Servizio Relazioni al Parlamento)

SCHEMA N. 9

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA
(Importi in milioni)

Legge 21 ottobre 1994, n. 584.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, recante misure urgenti in materia di dighe.

Articolo 7

Comma 4

Oggetto della disposizione:

Operatività dei Servizi tecnici nazionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

1. UTILIZZO DI ACCANTONAMENTI ISCRITTI NEI FONDI SPECIALI Accantonamenti di parte corrente (cap. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro) Accantonamenti di conto capitale (cap. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro)

VOCE:

==> Accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

I ANNO ==>	94	Importo . .	2.500
II ANNO ==>	95	Importo . .	4.000
III ANNO ==>	96	Importo . .	4.000

CORR. TEMP. GOVERN.

(C.E.D. Servizio Relazioni al Parlamento)

SCHEDA N. 10

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA
(Importi in milioni)

Legge 21 ottobre 1994, n. 584.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, recante misure urgenti in materia di dighe.

Articolo 9

Comma 1

Oggetto della disposizione:

Interventi per la salvaguardia degli abitati minacciati dalla frana di Spriana.

2. RIDUZIONE DI PRECEDENTI AUTORIZZAZIONI DI SPESA.

Disposizione legislativa: art. 1, comma 1, della legge 2/5/90, n. 102.

(X) con riduzione del capitolo 7083 – Stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica.

I ANNO ==> 94 Importo . . 13.000

CORR. TEMP. GOVERN.

SCHEDA N. 11

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA
(Importi in milioni)

Legge 21 ottobre 1994, n. 593.

Conversione in legge del decreto-legge 31 agosto 1994, n. 524, recante interventi straordinari per il completamento del palazzo di giustizia di Napoli e per l'organizzazione e lo svolgimento della Conferenza mondiale dei Ministri della giustizia sul crimine organizzato transazionale.

Articolo 5

Comma 1

Oggetto della disposizione:

Vedi legge.

1. UTILIZZO DI ACCANTONAMENTI ISCRITTI NEI FONDI SPECIALI

- (X) Accantonamenti di parte corrente (cap. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro)
() Accantonamenti di conto capitale (cap. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro)

VOCE:

==> Accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia.

I ANNO ==> 94 Importo . . 12.000

CORR. TEMP. GOVERN.

(C.E.D. Servizio Relazioni al Parlamento)

SCHEDA N. 12

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA
(Importi in milioni)

Legge 28 ottobre 1994, n. 596.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 27 agosto 1994, n. 515,
recante provvedimenti urgenti in materia di finanza locale per l'anno 1994.

Articolo 9

Comma 1

Oggetto della disposizione:

Vedi legge.

I. UTILIZZO DI ACCANTONAMENTI ISCRITTI NEI FONDI SPECIALI

- (X) Accantonamenti di parte corrente (cap. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro)
() Accantonamenti di conto capitale (cap. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro)

VOCE:

==> Accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

I ANNO ==> 94	Importo . .	178.500
II ANNO ==> 95	Importo . .	10.000

CORR. TEMP. GOVERN.

(C.E.D. Servizio Relazioni al Parlamento)

SCHEMA N. 13

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA
(Importi in milioni)

Legge 28 ottobre 1994, n. 596.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 27 agosto 1994, n. 515, recante provvedimenti urgenti in materia di finanza locale per l'anno 1994.

Articolo 9

Comma 1

Oggetto della disposizione:

Vedi legge.

I. UTILIZZO DI ACCANTONAMENTI ISCRITTI NEI FONDI SPECIALI

- () Accantonamenti di parte corrente (cap. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro)
(X) Accantonamenti di conto capitale (cap. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro)

VOCE:

==> Accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

I ANNO ==> 94	Importo . .	200.000
II ANNO ==> 95	Importo . .	125.000
III ANNO ==> 96	Importo . .	125.000

CAP. PERM. GOVERN.

(C.E.D. Servizio Relazioni al Parlamento)

SCHEDA N. 14

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA
(Importi in milioni)

Legge 27 ottobre 1994, n. 599.

Conversione in legge del decreto-legge 29 agosto 1994, n. 521, recante disposizioni urgenti per l'impiego delle Forze armate in attività di controllo del territorio nazionale, nonché in missioni umanitarie all'estero.

Articolo 4

Comma 1

Oggetto della disposizione:

Vedi legge.

3. UTILIZZO DI DISPONIBILITÀ DI BILANCIO.

Stato di previsione del Ministero della difesa

(X) a carico dei capitoli: 1086 - L. 1.000 (milioni), 1091 - L. 3000 1092 - L. 500, 1105 - L. 41.000, 1385 - L. 28.000, 1415 - L. 1.500, 1420 - L. 2.100, 1603/F - L. 600, 1802 - L. 3.000, 1872 - L. 10.000, 1878 - L. 2.000, 2000 - L.1000, 2002 - L. 2.700, 2102 - L. 43.000, 2103 - L. 500, 2104 - L. 26.841, 2107 - 10.000, 2503 - L. 20.378, 2802 - L. 10.000, 2804 L. 13.500, 3001 - L. 7.000, 3101 - L. 2000, 3204 - L. 2.009.

() con riduzione del capitolo

I ANNO ==> 94 Importo . . 231.628

CORR. TEMP. GOVERN.

(C.E.D. Servizio Relazioni al Parlamento)

SCHEMA N. 15

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA
(Importi in milioni)**Legge 27 ottobre 1994, n. 599.****Conversione in legge del decreto-legge 29 agosto 1994, n. 521, recante disposizioni urgenti per l'impiego delle Forze armate in attività di controllo del territorio nazionale, nonché in missioni umanitarie all'estero.**

Articolo 6

Comma 1

Oggetto della disposizione:

Vedi legge.

3. UTILIZZO DI DISPONIBILITÀ DI BILANCIO.

Stato di previsione del Ministero della difesa

(X) a carico dei capitoli: 1076 - L. 680 (milioni), 1105 - L. 16.680 1802 - L. 4.200, 2102 - L. 25.193,7, 3001 - L. 3.800.**() con riduzione del capitolo****I ANNO ==> 94 Importo . . . 50.553,7****CORR. TEMP. GOVERN.**

SCHEDA N. 16

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA
(Importi in milioni)

Legge 9 novembre 1994, n. 628.

Disposizioni urgenti in favore delle famiglie dei marittimi italiani vittime dell'eccidio in Algeria.

Articolo 2

Comma 1

Oggetto della disposizione:

Vedi legge.

I. UTILIZZO DI ACCANTONAMENTI ISCRITTI NEI FONDI SPECIALI

(X) Accantonamenti di parte corrente (cap. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro)

() Accantonamenti di conto capitale (cap. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro)

VOCE:

==> Accantonamento riguardante il Ministero del tesoro.

I ANNO ==> 94 Importo . . 1.050

CORR. TEMP. GOVERN.

SCHEMA N. 17

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA
(Importi in milioni)

Legge 3 novembre 1994, n. 641.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo internazionale del 1993 sul cacao, con annessi, fatto a Ginevra il 16 luglio 1993.

Articolo 3

Comma 1

Oggetto della disposizione:

Vedi legge.

I. UTILIZZO DI ACCANTONAMENTI ISCRITTI NEI FONDI SPECIALI

- (X) Accantonamenti di parte corrente (cap. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro)
() Accantonamenti di conto capitale (cap. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro)

VOCE:

==> Accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri.

I ANNO ==> 94	Importo . .	55
II ANNO ==> 95	Importo . .	10
III ANNO ==> 96	Importo . .	10

CORR. PERM. GOVERN.

(C.E.D. Servizio Relazioni al Parlamento)

SCHEMA N. 18

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA
(Importi in milioni)

Legge 3 novembre 1994, n. 641.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo internazionale del 1993 sul cacao, con annessi, fatto a Ginevra il 16 luglio 1993.

Articolo 3

Comma 1

Oggetto della disposizione:

Vedi legge.

3. UTILIZZO DI DISPONIBILITÀ DI BILANCIO.

Stato di previsione del Ministero degli affari esteri

(X) a carico del capitolo 3150

() con riduzione del capitolo

I ANNO ==> 94	Importo . .	60
II ANNO ==> 95	Importo . .	60
III ANNO ==> 96	Importo . .	60

CORR. PERM. GOVERN.

(C.E.D. Servizio Relazioni al Parlamento)

SCHEDA N. 19

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA
(Importi in milioni)

Legge 22 novembre 1994, n. 644.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, recante interventi urgenti a sostegno dell'economia.

Articolo 1

Comma 1-g)

Oggetto della disposizione:

Vedi legge.

2. RIDUZIONE DI PRECEDENTI AUTORIZZAZIONI DI SPESA

Disposizione legislativa: art. 7 del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181.

(X) con riduzione del cap. 7563 - Stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

I ANNO ==> 94 Importo . . 50.000

CAP. TEMP. GOVERN.

(C.E.D. Servizio Relazioni al Parlamento)

SCHEMA N. 20

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA
(Importi in milioni)

Legge 22 novembre 1994, n. 644.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, recante interventi urgenti a sostegno dell'economia.

Articolo 1

Comma 3

Oggetto della disposizione:

Vedi legge.

1. UTILIZZO DI ACCANTONAMENTI ISCRITTI NEI FONDI SPECIALI

- () Accantonamenti di parte corrente (cap. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro)
- (X) Accantonamenti di conto capitale (cap. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro)

VOCE:

==> Accantonamento riguardante: Ministero del tesoro (L. 63.458 mil.) per il 1994; Min. tesoro (L. 310.000 mil.), Min. risorse agricole (L. 100.000 mil.), Min. industria (L. 50.000 mil.), Min. università (L. 250.000 mil.) per il 1995; Min. tesoro (L. 250.000 mil.), Min. risorse agricole (L. 100.000 mil.), Min. industria (L. 50.000 mil.), Min. università (L. 300.000 mil.) per il 1996.

I ANNO ==>	94	Importo . .	63.458
II ANNO ==>	95	Importo . .	710.000
III ANNO ==>	96	Importo . .	700.000

CAP. TEMP. GOVERN.

(C.E.D. Servizio Relazioni al Parlamento)

SCHEDA N. 21

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA
(Importi in milioni)

Legge 22 novembre 1994, n. 644.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, recante interventi urgenti a sostegno dell'economia.

Articolo 2

Comma 1

Oggetto della disposizione:

Operazioni di mutuo.

2. RIDUZIONE DI PRECEDENTI AUTORIZZAZIONI DI SPESA

Disposizione legislativa: D.P.R. 9/11/76 n. 902.

(X) con riduzione del cap. 9012 - Stato di previsione del Ministero del tesoro.

I ANNO ==> 94 Importo . .150.000

CAP. TEMP. GOVERN.

SCHEMA N. 22

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA
(Importi in milioni)

Legge 22 novembre 1994, n. 644.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, recante interventi urgenti a sostegno dell'economia.

Articolo 2

Comma 3-ter

Oggetto della disposizione:

Acquisto di elicotteri ed aerei ad ala fissa per la protezione civile, il Corpo della guardia di finanza, l'Arma dei carabinieri, la Polizia di Stato e il Corpo delle capitanerie di porto.

1. UTILIZZO DI ACCANTONAMENTI ISCRITTI NEI FONDI SPECIALI

- () Accantonamenti di parte corrente (cap. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro)
- (X) Accantonamenti di conto capitale (cap. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro)

VOCE:

==> Accantonamento riguardante: Min. del tesoro (L. 100.000 mil.); Min. trasporti e navigazione (L. 120.000 mil.).

I ANNO ==> 94 Importo . . 220.000

CAP. TEMP. GOVERN.

(C.E.D. Servizio Relazioni al Parlamento)

SCHEMA N. 23

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA
(Importi in milioni)

Legge 22 novembre 1994, n. 644.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547,
recante interventi urgenti a sostegno dell'economia.

Articolo 2

Comma 5

Oggetto della disposizione:

Iniziative di supporto in favore di imprese operanti nel settore della difesa.

I. UTILIZZO DI ACCANTONAMENTI ISCRITTI NEI FONDI SPECIALI

- (X) Accantonamenti di parte corrente (cap. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro)
- () Accantonamenti di conto capitale (cap. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro)

VOCE:

==> Accantonamento riguardante il Ministero del tesoro.

I ANNO ==>	94	Importo . .	20.000
II ANNO ==>	95	Importo . .	90.000
III ANNO ==>	96	Importo . .	90.000

CORR. PLURIENN. GOVERN. (limiti impegno decennali)

(C.E.D. Servizio Relazioni al Parlamento)

SCHEDA N. 24

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA
(Importi in milioni)

Legge 22 novembre 1994, n. 644.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, recante interventi urgenti a sostegno dell'economia.

Articolo 2

Comma 6

Oggetto della disposizione:

Ammortamento mutui contratti dalle imprese per programmi approvati ai sensi dell'art. 4 della legge 24/12/85, n. 808.

I. UTILIZZO DI ACCANTONAMENTI ISCRITTI NEI FONDI SPECIALI

- () Accantonamenti di parte corrente (cap. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro)
- (X) Accantonamenti di conto capitale (cap. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro)

VOCE:

==> Accantonamento riguardante il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

I ANNO ==> 94	Importo . .	25.000
II ANNO ==> 95	Importo . .	75.000
III ANNO ==> 96	Importo . .	75.000

CAP. PLURIENN. GOVERN. (limiti impegno decennali)

(C.E.D. Servizio Relazioni al Parlamento)

SCHEMA N. 25

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA
(Importi in milioni)

Legge 22 novembre 1994, n. 644.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547,
recante interventi urgenti a sostegno dell'economia.

Articolo 2

Comma 9

Oggetto della disposizione:

Contratti di ricerca spaziale.

I. UTILIZZO DI ACCANTONAMENTI ISCRITTI NEI FONDI SPECIALI

- () Accantonamenti di parte corrente (cap. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro)
- (X) Accantonamenti di conto capitale (cap. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro)

VOCE:

==> Accantonamento riguardante il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

I ANNO ==> 94	Importo . .	2.000
II ANNO ==> 95	Importo . .	2.000
III ANNO ==> 96	Importo . .	2.000

CAP. PLURIENN. GOVERN.

(l'onere verrà a cessare con il decorso dell'esercizio 1998)

(C.E.D. Servizio Relazioni al Parlamento)

SCHEMA N. 26

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA
(Importi in milioni)

Legge 22 novembre 1994, n. 644.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547,
recante interventi urgenti a sostegno dell'economia.

Articolo 2

Comma 10

Oggetto della disposizione:

Avvio dell'attività di costruzione della macchina per studi sulla fusione a confinamento magnetico IGNITOR.

1. UTILIZZO DI ACCANTONAMENTI ISCRITTI NEI FONDI SPECIALI

- () Accantonamenti di parte corrente (cap. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro)
- (X) Accantonamenti di conto capitale (cap. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro)

VOCE:

==> Accantonamento riguardante il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

I ANNO ==> 94	Importo . .	10.000
II ANNO ==> 95	Importo . .	10.000
III ANNO ==> 96	Importo . .	10.000

CAP. TEMP. GOVERN.

(C.E.D. Servizio Relazioni al Parlamento)

SCHEMA N. 27

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA
(Importi in milioni)

Legge 22 novembre 1994, n. 644.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, recante interventi urgenti a sostegno dell'economia.

Articolo 2

Comma 11

Oggetto della disposizione:

Gestione dei laboratori di luce di sincrotrone di Trieste e di Grenoble.

I. UTILIZZO DI ACCANTONAMENTI ISCRITTI NEI FONDI SPECIALI (X) Accantonamenti di parte corrente (cap. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro) () Accantonamenti di conto capitale (cap. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro)

VOCE:

==> Accantonamento riguardante il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

I ANNO ==> 94	Importo . .	30.000
II ANNO ==> 95	Importo . .	35.000
III ANNO ==> 96	Importo . .	40.000

CORR. PERM. GOVERN.

(C.E.D. Servizio Relazioni al Parlamento)

SCHEMA N. 28

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA
(Importi in milioni)

Legge 22 novembre 1994, n. 644.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547,
recante interventi urgenti a sostegno dell'economia.

Articolo 3

Comma 11

Oggetto della disposizione:

Credito agevolato ai consorzi per l'esportazione.

1. UTILIZZO DI ACCANTONAMENTI ISCRITTI NEI FONDI SPECIALI

- (X) Accantonamenti di parte corrente (cap. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro)
() Accantonamenti di conto capitale (cap. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro)

VOCE:

==> Accantonamento riguardante il Ministero del commercio con l'estero.

I ANNO ==> 94	Importo . .	30.000
II ANNO ==> 95	Importo . .	30.000
III ANNO ==> 96	Importo . .	30.000

CORR. TEMP. GOVERN.

(C.E.D. Servizio Relazioni al Parlamento)

SCHEMA N. 29

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA
(Importi in milioni)

Legge 22 novembre 1994, n. 644.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, recante interventi urgenti a sostegno dell'economia.

Articolo 4

Comma 3

Oggetto della disposizione:

Rapporti con l'IRI S.p.A.

I. UTILIZZO DI ACCANTONAMENTI ISCRITTI NEI FONDI SPECIALI

() Accantonamenti di parte corrente (cap. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro)

(X) Accantonamenti di conto capitale (cap. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro)

VOCE:

==> Accantonamento riguardante il Ministero del tesoro.

I ANNO ==>	94	Importo . .	500.000
II ANNO ==>	95	Importo . .	1.200.000
III ANNO ==>	96	Importo . .	1.300.000

CAP. TEMP. GOVERN.

(C.E.D. Servizio Relazioni al Parlamento)

SCHEDA N. 30

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA
(Importi in milioni)

Legge 22 novembre 1994, n. 644.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547,
recante interventi urgenti a sostegno dell'economia.

Articolo 8-bis

Comma 2

Oggetto della disposizione:

Interventi in favore della regione Sardegna.

1. UTILIZZO DI ACCANTONAMENTI ISCRITTI NEI FONDI SPECIALI

- () Accantonamenti di parte corrente (cap. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro)
(X) Accantonamenti di conto capitale (cap. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro)

VOCE:

==> Accantonamento riguardante il Ministero del tesoro.

I ANNO ==> 94 Importo . . . 400.000

CAP. TEMP. GOVERN.

SCHEMA N. 31

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA
(Importi in milioni)

Legge 30 novembre 1994, n. 655.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 561,
recante misure urgenti in materia di pesca e acquacoltura.

Articolo 3

Comma 1

Oggetto della disposizione:

Vedi legge.

I. UTILIZZO DI ACCANTONAMENTI ISCRITTI NEI FONDI SPECIALI

- (X) Accantonamenti di parte corrente (cap. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro)
- () Accantonamenti di conto capitale (cap. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro)

VOCE:

==> Accantonamento riguardante il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

I ANNO ==>	94	Importo . .	70.000
II ANNO ==>	95	Importo . .	70.000
III ANNO ==>	96	Importo . .	70.000

CORR. TEMP. GOVERN.

(C.E.D. Servizio Relazioni al Parlamento)

SCHEMA N. 32

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA
(Importi in milioni)

Legge 11 novembre 1994, n. 672.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti atti internazionali: accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Romania, dall'altra, con allegati, protocolli e relativo atto finale, fatto a Bruxelles il 1°/2/93, con protocollo aggiuntivo, firmato a Bruxelles il 21/12/93; accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Bulgaria, dall'altra, con allegati, protocolli e relativo atto finale, firmato a Bruxelles l'8/3/93, con protocollo aggiuntivo fatto a Bruxelles il 21/12/93; accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri da una parte, e la Repubblica ceca, dall'altra, con allegati, protocolli e atto finale, fatto a Lussemburgo il 4/10/93; accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica slovacca, dall'altra, con allegati, protocolli e atto finale, fatto a Lussemburgo il 4/10/93.

Articolo 3

Comma 1

Oggetto della disposizione:

Vedi legge.

I. UTILIZZO DI ACCANTONAMENTI ISCRITTI NEI FONDI SPECIALI

- (X) Accantonamenti di parte corrente (cap. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro)
() Accantonamenti di conto capitale (cap. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro)

VOCE:

==> Accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri.

I ANNO ==> 94	Importo . .	28
II ANNO ==> 95	Importo . .	28
III ANNO ==> 96	Importo . .	28

CORR. PERM. GOVERN.

(C.E.D. Servizio Relazioni al Parlamento)

SCHEMA N. 33

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA
(Importi in milioni)

Legge 2 dicembre 1994, n. 689.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, nonché dell'Accordo di applicazione della Parte XI della Convenzione stessa, con allegati, fatto a New York il 29 luglio 1994.

Articolo 5

Comma 1

Oggetto della disposizione:

Vedi legge.

1. UTILIZZO DI ACCANTONAMENTI ISCRITTI NEI FONDI SPECIALI

(X) Accantonamenti di parte corrente (cap. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro)

() Accantonamenti di conto capitale (cap. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro)

VOCE:

==> Accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri.

I ANNO ==> 95	Importo . .	1.000
II ANNO ==> 96	Importo . .	1.000

CORR. PERM. GOVERN.

(C.E.D. Servizio Relazioni al Parlamento)